

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
<b>5138 R1</b>	21 maggio 2002	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale in materia tributaria  
sul messaggio 6 luglio 2001 concernente il progetto di modifica della  
Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli  
cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al  
sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il  
passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle  
persone fisiche**

## INDICE

1.	Le proposte del Consiglio di Stato e le decisioni della Commissione tributaria, in sintesi .....	5
2.	Introduzione .....	6
3.	I lavori commissionali .....	8
3.1.	L'effetto degli sgravi .....	9
3.2.	La situazione finanziaria del Cantone .....	9
3.3.	Entrata in vigore in tempi differiti delle singole misure? L'eventuale "splitting" del pacchetto .....	10
3.4.	La posizione dei Comuni .....	10
3.5.	Gli effetti degli sgravi sui comuni e la posizione del Consiglio di Stato .....	12
3.6.	La discussione in Commissione .....	13
4.	Le basi temporali per la tassazione delle persone fisiche: passaggio dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema annuale postnumerando .....	13
4.1.	Passi preliminari .....	13
4.1.1.	Il Messaggio n° 4169 del 13 ottobre 1993 .....	13
4.1.2.	Il Rapporto della Commissione tributaria sull'iniziativa parlamentare 16 aprile 1997 presentata nella forma generica dall'on. Carlo Verda a nome del Gruppo PS .....	14
4.1.3.	Il Messaggio n° 5114 dell'8 maggio 2001 .....	15
4.2.	Le leggi federali e la concretizzazione cantonale .....	15
4.3.	Il sistema di tassazione biennale praenumerando .....	16
4.4.	Il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando .....	16
4.5.	Il periodo transitorio di passaggio da un sistema all'altro: il "vuoto di tassazione" .....	18
4.5.1.	Le basi legali a livello federale .....	19
4.5.1.1.	Le norme della LIFD e della LAID .....	19
4.5.1.2.	Le altre normative, ordinanze e circolari .....	20
4.5.2.	Le soluzioni proposte a livello cantonale .....	20

4.5.3.	I moduli della dichiarazione d'imposta .....	21
4.5.3.1.	La semplificazione dei moduli .....	22
4.6.	I redditi (o proventi) straordinari (art. 321d LT) .....	23
4.6.1.	I redditi straordinari o unici da attività lucrativa .....	23
4.6.2.	I redditi aperiodici della sostanza .....	24
4.6.3.	I versamenti in capitale in luogo di prestazioni ricorrenti (art. 37 LT e LIFD; 11 cpv. 2 LAID) .....	24
4.6.4.	I redditi da fonti previdenziali (art. 38 LT e LIFD; 11 cpv. 3 LAID) e le vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT) .....	24
4.7.	Le spese straordinarie (art. 321f LT) .....	25
4.7.1.	Le spese di manutenzione degli immobili .....	26
4.7.2.	Le spese per riscatto di anni di assicurazione .....	27
4.7.3.	Le spese per malattia, infortunio o invalidità .....	28
4.7.4.	Le spese per perfezionamento e riqualificazione professionale .....	28
4.7.5.	Trattamento fiscale delle perdite aziendali .....	28
4.7.6.	La procedura di imposizione dei redditi e quella di deduzione costi straordi- nari degli anni 2001 e 2002 (art. 321e, art. 321f LT) .....	29
4.7.7.	Le tassazioni intermedie e l'applicazione della norma transitoria dell'articolo 321i LT (tassazione intermedia per cessazione di attività negli anni 2001 o 2002) .....	31
4.7.8.	L'imposta preventiva .....	31
5.	Il passaggio al sistema postnumerando e la conseguente neutralizzazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche .....	32
5.1.	In generale .....	32
5.1.1.	La soluzione proposta dal Consiglio di Stato .....	32
5.1.2.	I dati di riferimento e il metodo adottato .....	33
5.1.3.	Le conseguenze sugli sgravi del quarto pacchetto fiscale .....	33
5.1.4.	La neutralità finanziaria .....	34
5.1.5.	I lavori commissionali .....	34
5.2.	La compensazione degli effetti della progressione a freddo (art. 39 LT) .....	35
5.3.	Gli effetti su altre leggi cantonali .....	36
6.	La tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche secondo il Messaggio n° 5138 .....	36
6.1.	In generale .....	36
6.2.	I principi generali .....	38
6.2.1.	Il periodo fiscale (art. 50 LT) .....	38
6.2.1.1.	Il periodo fiscale che copre l'intero anno civile (art. 51 e 52 LT) .....	38
6.2.1.2.	Il periodo fiscale inferiore all'anno civile (art. 50 cpv. 3 e 4 LT) .....	39
6.2.1.3.	L'imposizione della famiglia (art. 53 LT) .....	39
6.2.1.3.1.	Il matrimonio (art. 53 cpv. 1 LT) .....	39
6.2.1.3.2.	La separazione legale o di fatto e il divorzio (art. 53 cpv. 2 LT) .....	40
6.2.1.3.3.	Il decesso di un coniuge (art. 53 cpv. 3 LT) .....	40
6.2.1.4.	La tassazione annuale nelle relazioni intercantonali (art. 54 LT) .....	41
6.2.1.5.	La tassazione annuale nelle relazioni intercomunali (art. 277 e 278 LT) .....	42
7.	Le misure di sgravio fiscale .....	43
7.1.	I lavori commissionali .....	43

7.2.	Le misure in favore dei pensionati e dei beneficiari di rendite AI (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) .....	44
7.3.	Le misure a sostegno delle famiglie .....	45
7.3.1.	In generale .....	45
7.3.2.	La deduzione per figli e persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, b LT) .....	45
7.3.3.	La deduzione per figli agli studi fino al 25esimo anno di età. (art. 34 cpv. 1 lett. c LT) .....	47
7.3.4.	La deduzione dal reddito di attività lucrativa dei coniugi (art. 32 cpv. 2 LT) .....	48
7.4.	Le misure a favore delle persone sole (art. 35 cpv. 1 LT) .....	48
7.5.	Le misure per una minore imposizione della sostanza (art. 49 cpv. 1 e 2 LT) .....	49
7.6.	Le misure per la competitività economica .....	49
7.6.1.	La riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 87 cpv. 1 LT) .....	49
7.6.2.	La riduzione dell'aliquota dell'imposta di bollo .....	49
7.7.	Le decisioni della Commissione tributaria sugli sgravi, in sintesi.....	51
8.	Le ulteriori modifiche della legge tributaria .....	53
8.1.	I principi generali di assoggettamento all'imposta sul reddito (art. 15 cpv. 3 LT) .....	53
8.2.	L'inizio, la fine e la modifica dell'assoggettamento delle persone giuridiche nelle relazioni intercantionali (art. 63a LT) .....	53
8.3.	La deduzione delle perdite (art. 75 LT) .....	53
8.4.	L'imposta minima delle persone giuridiche, calcolo dell'imposta (art. 90 LT).....	53
8.5.	Le relazioni intercantionali (art. 122 LT) .....	54
8.6.	L'assistenza tra autorità fiscali (art. 184 cpv. 2 LT) .....	54
8.7.	La scadenza delle imposte (art. 240 LT) .....	54
8.8.	L'appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT) .....	54
9.	Le risposte agli atti parlamentari .....	55
9.1.	L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per aumentare a 9'000.- franchi la deduzione per figli e per persone bisognose a carico (di data 12 marzo 2001; Renato Ricciardi e confirmatari) .....	55
9.2.	L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per introdurre il principio della deducibilità fiscale dei premi per l'assicurazione contro le malattie tramite una deduzione crescente in base al numero dei figli e l'aumento del limite della deduzione per i pensionati e altre categorie di contribuenti per permettere di dedurre integralmente il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di data 12 marzo 2001; Renato Ricciardi e confirmatari) .....	55
9.3.	L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per l'introduzione di uno sconto d'imposta per gli anni 2001 e 2002 in favore delle famiglie con figli e persone bisognose a carico (di data 26 marzo 2001; Fiorenzo Robbiani e confirmatari).....	55
9.4.	L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per introdurre il concetto di small companies (piccole aziende) con un'aliquota d'imposta sull'utile ridotta (di data 21 agosto 2000; Roger Etter) .....	56
9.4.1.	Oggetto dell'iniziativa .....	56
9.4.2.	Le valutazioni del Consiglio di Stato .....	56
9.4.3.	I lavori commissionali .....	56
9.5.	La mozione parlamentare per una riduzione delle aliquote dell'imposta sul bollo mediante emanazione del decreto esecutivo giusta l'articolo 55 Lbol (di data 16 dicembre 1996; Fabio Regazzi e confirmatari).....	58

9.6. L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata concernente la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (di data 5 giugno 2000; Roger Etter per la deputazione UDC) .....	58
9.7. La mozione parlamentare "deduzione per figli agli studi che rientrano a domicilio" (di data 27 giugno 2001; Raoul Ghisletta per il gruppo PS).....	59
10. La proposta di emendamento di Mauro Dell'Ambrogio .....	59
11. Personale e logistica .....	60
12. La relazione con le linee direttive e il piano finanziario .....	61
13. Le conclusioni .....	62
Disegno di legge tributaria; modifica .....	64
Disegno di legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici; modifica .....	78

La Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio ha esaminato il messaggio n° 5138 del 6 luglio 2001 del Consiglio di Stato, concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici, per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche e per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia. Si tratta di alcune modifiche della Legge tributaria in base alle priorità dettate dalla situazione economica, dalle previsioni a breve-medio termine, dalla condizione delle economie domestiche e dalle esigenze di competitività fiscale intercantonale e internazionale.

## **1. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA, IN SINTESI**

Il **Consiglio di Stato** nel Messaggio n° 5138 propone:

- ◆ l'adozione del sistema di tassazione postnumerando annuale per le persone fisiche;
- ◆ l'adeguamento delle scale delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per assicurare la neutralità finanziaria del cambiamento del sistema di tassazione e per evitare al contribuente un maggior onere d'imposta per il solo fatto che si cambia il sistema di tassazione (art. 35 cpv. 1 e 2);
- ◆ il disciplinamento del periodo di transizione interessato dal passaggio dal sistema praenumerando biennale a quello postnumerando annuale (gli anni 2001 e 2002 del "vuoto di tassazione") (art. 321a - 321i);
- ◆ l'introduzione di una deduzione aggiuntiva - di 4'000.- franchi per i coniugi e di 2'000.- franchi per gli altri contribuenti - per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio a beneficio dei contribuenti che non pagano contributi al II° pilastro e al III° pilastro vincolato (art. 32 cpv. 1 lett. g);
- ◆ l'aumento, da 4'400.- a 7'000.- franchi, della deduzione dal reddito d'attività lucrativa dei coniugi (art. 32 cpv. 2);
- ◆ l'aumento, da 8'000.- a 9'000.- franchi, della deduzione per figli e persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, b);
- ◆ l'aumento, da 5'600.- a 12'000.- franchi, della deduzione massima per figli agli studi (oltre al periodo dell'obbligo scolastico) che non superano il 25.mo anno di età (art. 34 cpv. 1 lett. c);
- ◆ l'aumento, da 100'000.- a 200'000.- franchi, della quota di sostanza esente da imposta (art. 49 cpv. 1 e 2);
- ◆ la riduzione, dal 2 all'1 per mille, dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 87 cpv. 1);
- ◆ la riduzione del 25% delle aliquote dell'imposta sul bollo (art. 8 cpv. 1, 15 cpv. 2, 21, 26 cpv. 1, 30 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 34 Lbol).

La **Commissione tributaria** ha modificato o completato, rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Stato, le summenzionate misure come segue:

- ◆ le deduzioni sono state indicizzate onde permettere la completa neutralità finanziaria del cambiamento del sistema di tassazione (art. 32 cpv. 1 lett. g; 34 cpv. 1 lett. a, b, c);
- ◆ aumento, di ulteriori 800.- franchi, della deduzione per figli e persone bisognose a carico, compresa l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione, questa deduzione passa da 8'000.- a 10'400.- franchi (art. 34 cpv. 1 lett. a, b);

- ◆ introduzione di uno sgravio a favore delle persone sole attraverso la correzione della relativa scala delle aliquote dell'imposta sul reddito (art. 35 cpv. 1);
- ◆ riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche non dal 2 all'1 per mille, ma dal 2 all'1.5 per mille (art. 87 cpv. 1);
- ◆ in luogo di una riduzione lineare del 25% di tutte le aliquote, l'abolizione dell'imposta sul bollo a tappe e per categoria di contratti: dal 2004 sui contratti per scrittura privata, dal 2006 sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie, dal 2008 sui documenti bancari (art. 55a Lbol);
- ◆ in luogo della riduzione lineare del 25% dell'aliquota, il mantenimento dell'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici (art. 34-37 Lbol);
- ◆ la Commissione tributaria ha inoltre ampiamente discusso in merito al tema della semplificazione dei moduli fiscali e ha invitato il Consiglio di Stato a fare in modo che - sia per il periodo del cosiddetto "vuoto di tassazione" che per i periodi seguenti della vera e propria tassazione annuale - i moduli fiscali siano semplici e di facile comprensione per il contribuente.

Dopo l'accordo raggiunto in Commissione tributaria sugli sgravi del quarto pacchetto fiscale, la ripartizione degli sgravi tra persone fisiche e giuridiche con il confronto fra proposte del Consiglio di Stato e proposte della Commissione tributaria, escluse le proposte di modifica riguardanti l'imposta di bollo, è la seguente:

Modifica legislativa	Messaggio del Consiglio di Stato (diminuzione del gettito in mio. di fr.)		Proposte Commissione tributaria (diminuzione del gettito in mio. di fr.)		Differenze	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Sgravi che riguardano le persone fisiche	24.9	20.7	33.3	27.7	8.4	7.0
Sgravi che riguardano le persone giuridiche	13.0	10.8	6.5	5.4	-6.5	-5.4
<b>Totale</b>	<b>37.9</b>	<b>31.5</b>	<b>39.8</b>	<b>33.1</b>	<b>+1.9</b>	<b>+1.6</b>

I maggiori sgravi per le persone fisiche sono dovuti all'aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico e alla modifica della scala delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone sole. I minori sgravi per le persone giuridiche sono la conseguenza della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale in misura minore di quanto proposto dal Consiglio di Stato.

Per facilitare la lettura del rapporto le proposte di modifica della Commissione sono evidenziate in un testo riquadrato.

## 2. INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato ha presentato il Messaggio n° 5138, detto comunemente quarto pacchetto fiscale. Ricordiamo che questo Messaggio segue i messaggi n° 4503 del 20 marzo 1996, n° 4802 del 23 ottobre 1998 e n° 5016 del 27 giugno 2000.

Nel primo pacchetto fiscale del 1996 si è decisa una riduzione della scala delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle fasce di reddito medie e medio-basse

con un affinamento e potenziamento dei sussidi di cassa malati per le fasce di reddito più basse.

Il cosiddetto secondo pacchetto fiscale era stato in gran parte annullato dalla votazione popolare del 6 febbraio 2000. Le misure contenute nel secondo pacchetto erano poi state riprese e rafforzate nel terzo pacchetto. Con il secondo e terzo pacchetto fiscale, oltre all'armonizzazione della nostra legge tributaria alla LAID e LIFD, le misure sono state potenziate in tre direzioni: salvaguardia del reddito delle famiglie con figli o persone bisognose a carico; attenuazione dell'imposizione che colpisce le successioni e le donazioni; recupero di competitività fiscale per le persone giuridiche. Con l'accettazione delle iniziative popolari "per una politica fiscale più vicina al popolo" e "per una imposizione più sociale delle successioni e donazioni", nella votazione del 6 febbraio 2000, queste misure sono state rafforzate e accompagnate da una riduzione lineare delle aliquote (persone fisiche e persone giuridiche).

Le misure oggetto del quarto pacchetto perseguono il duplice obiettivo d'incentivare il reddito disponibile delle persone fisiche, in particolare dei pensionati e delle famiglie, e di rafforzare la competitività fiscale del Ticino per le persone giuridiche, nell'ambito della politica di sostegno del rilancio economico. Si tratta inoltre di completare l'armonizzazione del nostro ordinamento legislativo fiscale alle modifiche imposte a livello federale. Con i provvedimenti di sgravio fiscale l'esecutivo cantonale propone il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2003 e l'adeguamento della nostra LT alle disposizioni della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID) entrate (retroattivamente) in vigore il 1° gennaio 2001 a seguito della nuova Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 15 dicembre 2000.

Si trattava inoltre di ossequiare il termine fissato dall'Autorità federale per l'adeguamento della LT alla LAID e di assicurare nel contempo degli sgravi che - per una parte - sono anche mirati a compensare l'aggravio fiscale che l'adeguamento cagiona. Nel contempo è stata anche corretta la situazione dei pensionati.

Consiglio di Stato e Commissione tributaria, preso atto dei dati dell'Ufficio federale di statistica in merito al raffronto fra reddito medio mensile delle economie domestiche fra la Svizzera e il nostro Cantone, della stratificazione dei redditi e relativa composizione delle economie domestiche, ritengono che gli sgravi fiscali attuati finora hanno accresciuto il reddito a favore delle famiglie per i redditi medio-bassi e medi e hanno in tal modo esercitato un effetto economico positivo, contribuendo sicuramente a contrastare l'impatto negativo degli aumenti di determinate spese obbligatorie per le famiglie (come ad esempio l'aumento dei premi di cassa malati intervenuti fra il 1996 e il 2001). Diversi assicurati con reddito medio-basso pagano meno imposte e possono nello stesso tempo rientrare nei limiti che danno diritto al sussidio di cassa malati. Per coloro che si trovano nelle fasce di reddito per le quali non vi è diritto al sussidio, la diminuzione del carico fiscale è stata superiore agli aumenti dei premi di cassa malati intervenuti tra il 1996 e il 2001: la politica fiscale ha quindi concretamente contribuito ad aumentare il reddito disponibile delle economie domestiche, in particolare di quelle con figli o persone bisognose a carico. Altrimenti detto si prosegue, con queste misure, nel consolidamento della base economica cantonale, sostenendo la capacità di consumo dei cittadini.

Gli sgravi a beneficio delle persone giuridiche hanno dal canto loro contribuito a migliorare la competitività della piazza economica ticinese e ad incentivare, insieme con gli altri provvedimenti di politica economica (in particolare legge per l'innovazione, legge per il rilancio dell'occupazione, programma Copernico), lo sviluppo di nuove imprese. Gli effetti

sul fronte dell'occupazione non si sono fatti attendere: 89 nuove aziende tra il 1997 e il 2001, con la creazione di quasi mille nuovi posti di lavoro.

Consiglio di Stato e maggioranza della Commissione tributaria ritengono quindi di fondamentale importanza attivare misure che incentivino i consumi, favoriscano l'insediamento di nuove attività produttive e consentano alle aziende già insediate di effettuare nuovi investimenti innovativi, per affrontare in modo vincente l'accresciuta concorrenza.

Nel confronto internazionale tutti i Paesi a noi vicini hanno attuato, e stanno attuando, una politica di alleggerimenti fiscali, a beneficio sia delle economie domestiche sia delle aziende. **La competitività fiscale è sempre stata per la Svizzera un'attrattiva condizione quadro. Negli ultimi tempi, il nostro Paese ha perso alcune posizioni nel confronto con altri Paesi. Il Ticino, al contrario, ha migliorato la sua situazione: per le persone fisiche ha ridotto ulteriormente il carico fiscale, per le persone giuridiche si è portato sotto la media intercantonale. L'efficacia di una politica attiva di sgravi fiscali è data comunque solo se non viene compromessa la stabilità delle finanze pubbliche.** Il quadro finanziario di riferimento, dato in particolare dal secondo aggiornamento del Piano finanziario 2000-2003, conferma la sostenibilità della politica fiscale fin qui attuata e delle nuove misure proposte con il quarto pacchetto. Il Consuntivo 2001 del Cantone ha anzi migliorato la situazione presente al momento del varo del messaggio n. 5138 (6 luglio 2001).

In relazione all'obiettivo di un Ticino regione svizzera ed europea ad elevato grado di competitività, la politica fiscale svolge un ruolo importante accanto alle politiche della formazione, delle infrastrutture, della tutela ambientale, della sicurezza, della socialità e stabilità sociale.

La maggioranza della Commissione tributaria ritiene che le misure del quarto pacchetto fiscale vanno esaminate nella loro globalità per gli effetti positivi sul contribuente. Questo è un aspetto che occorre a maggior ragione considerare in un momento economico quale quello attuale. Le implicazioni finanziarie per gli enti pubblici (Cantone e Comuni) sono pure da valutare attentamente, perché non avrebbe senso attuare una politica di sgravi fiscali che avesse conseguenze non sostenibili per lo Stato, a livello cantonale e comunale. È quanto il Consiglio di Stato e la Commissione tributaria hanno fatto, senza sottacere che sussistono giudizi diversificati.

Consiglio di Stato e maggioranza della Commissione tributaria, dopo aver approfonditamente esaminato la situazione finanziaria del nostro Cantone e dei Comuni, ritengono siano date le condizioni per la presentazione e l'approvazione del quarto pacchetto fiscale come previsto dalle Linee direttive e dal Piano finanziario 2000-2003.

### **3. I LAVORI COMMISSIONALI**

La Commissione speciale in materia tributaria ha iniziato l'esame del presente messaggio in data 31 agosto 2001 ed ha proseguito i suoi lavori sino alla sottoscrizione del presente rapporto. In particolare ha sentito in più occasioni la rappresentante del Consiglio di Stato, signora Marina Masoni, Direttrice del Dipartimento finanze ed economia, la quale ha presentato le proposte legislative contenute nel Messaggio in esame, approvato all'unanimità dal Consiglio di Stato, nonché ha esposto la valutazione dei margini finanziari disponibili nell'ambito dei nuovi compiti di legislatura. La Commissione ha voluto poi

interpellare l'Associazione dei Comuni Urbani Ticinesi (in appresso detta ACUTI), i rappresentanti dell'Associazione dei comuni rurali e montani, una delegazione dei Municipi della Città di Lugano e di Locarno. La Commissione ha inoltre sentito, in una seduta congiunta con la Commissione della gestione di questo Gran Consiglio, la Consigliera di Stato unitamente al prof. Maggi e al signor Rossera dell'IRE sul tema della previsione degli introiti fiscali delle persone giuridiche e più specificatamente dello studio allestito per il Consiglio di Stato e dei limiti che un simile studio impone.

### **3.1. L'effetto degli sgravi**

L'effetto degli sgravi è stato giudicato, dal Consiglio di Stato, sostenibile in relazione alla situazione delle finanze cantonali e al quadro di riferimento del piano finanziario (2000 - 2003). A medio termine la maggiore disponibilità delle persone fisiche e la migliore attrattiva del Cantone per le persone giuridiche contribuiranno a rafforzare il substrato fiscale cantonale, ciò che comporterà anche un prevedibile aumento dei gettiti fiscali.

### **3.2. La situazione finanziaria del Cantone**

La Commissione ha affrontato il tema della situazione finanziaria del Cantone e ha preso in particolare atto della lettera 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, in risposta alla richiesta concernente maggiori informazioni sui "tagli alla spesa", recentemente indicati, e meglio il tema delle riduzioni di spesa dipendenti dall'aggiornamento del piano finanziario. La strategia del Consiglio di Stato è quella normalmente praticata nell'ambito delle correzioni di linee direttive e piano finanziario, e l'esecutivo cantonale ha individuato, in circa 120 milioni, la necessità di correzione della tendenza, questo anche a fronte di un disavanzo che, nel 2003, si prospetta essere di circa 230 milioni. Il Consiglio di Stato ha tuttavia già stabilito che gli interventi non dovranno incidere sul cittadino (non si intendono toccare i sussidi individuali), dovranno essere neutri per i comuni e non dovranno interessare i nuovi compiti approvati nel corso della Legislatura, e restano pertanto confermate le misure di sgravio del quarto pacchetto fiscale. Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che vi siano ancora spazi di razionalizzazione e di contenimento della spesa senza necessariamente modificare i compiti dello Stato. La Consigliera di Stato signora Masoni ha precisato che la necessità di intervento è dettata anche dal forte incremento che la spesa pubblica ha subito a partire dal 1999 (nel 2003 la spesa pubblica raggiungerà i 2'342 milioni).

Il Consiglio di Stato ha poi trasmesso, in data 22 gennaio 2002, alla Commissione la nota a protocollo sulle misure di correzione della tendenza di Piano finanziario da attuare sulla gestione corrente per l'anno 2003 con le seguenti precisazioni. Le misure di revisione dei compiti e le misure durature di contenimento della spesa che non richiedono una revisione di compiti dello Stato non toccano i sussidi individuali, in particolare i sussidi destinati ai cittadini che hanno effettivamente bisogno dell'aiuto dello Stato. Il pacchetto di proposte sarà, a mente del Consiglio di Stato, finanziariamente neutro per i Comuni. I nuovi compiti che sono stati decisi in questa legislatura o che sono oggetto di Messaggi che il Governo ha già approvato all'attenzione del Parlamento non vengono toccati; conseguentemente il Consiglio di Stato ha confermato il quarto pacchetto fiscale alla stessa stregua degli altri nuovi compiti che hanno effetti non sui ricavi, ma sulle spese correnti. Infine l'esecutivo ha indicato alla Commissione che i Dipartimenti hanno già individuato alcune misure di revisione dei compiti, con effetti di contenimento della spesa corrente.

Il risultato del Consuntivo 2001 è stato sensibilmente più favorevole rispetto a quanto previsto in sede di preventivo e a quanto si stimava al momento della presentazione del messaggio sul quarto pacchetto fiscale (avanzo d'esercizio di 19 milioni di franchi contro un disavanzo preventivato di 147,4 milioni di franchi). Occorrerà verificare in quale misura il Consuntivo 2001 ridurrà le necessità di miglioramento del conto di gestione corrente per il 2003. Non vi è comunque dubbio che esso non le peggiora, per cui se il quarto pacchetto fiscale appariva finanziariamente sostenibile nel luglio dell'anno scorso, a maggior ragione dovrebbe esserlo alla luce della successiva evoluzione delle finanze cantonali.

### **3.3. Entrata in vigore in tempi differiti delle singole misure? L'eventuale "splitting" del pacchetto**

La Commissione ha inoltre approfondito con il Consiglio di Stato l'ipotesi di far entrare in vigore in tempi differiti le singole proposte contenute nel Messaggio oggetto di questo rapporto. La maggioranza della presente Commissione, dopo aver lungamente affrontato e discusso anche questo tema, ed aver conferito in merito con il Consiglio di Stato (cfr. lettera 19 febbraio 2002 alla Commissione), ha ritenuto di dover proporre a questo Gran Consiglio l'intero pacchetto di modifiche così come proposto in questo rapporto.

Dal punto di vista formale è possibile separare in due o più parti, e quindi rapporti, le proposte del Messaggio n° 5138, ma entrando nel merito si deve sottolineare che le proposte relative alle deduzioni sono in parte strettamente legate al cambiamento del sistema di tassazione (cfr. ad esempio l'aumento della quota esente dall'imposta sulla sostanza, l'aumento della deduzione per attività lucrativa dei coniugi, le deduzioni per figli a carico, per figli agli studi, per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio). Ne consegue che, come rettamente affermato dall'esecutivo, separare le proposte relative agli sgravi fiscali da quelle relative al cambiamento del sistema di tassazione richiederebbe una riformulazione delle misure per garantire la neutralità finanziaria del passaggio. Senza la precitata riformulazione, nonostante l'adeguamento delle aliquote d'imposta, l'introduzione della tassazione annua causerebbe un aumento del carico fiscale effettivo. Gli sgravi proposti da un lato dovrebbero garantire la completa neutralità finanziaria del cambiamento di sistema e dall'altra introducono comunque misure effettive di riduzione delle imposte.

### **3.4. La posizione dei Comuni**

L'Associazione dei comuni urbani ticinesi (ACUTI) ha espresso, all'intenzione del Consiglio di Stato e della Commissione, con lettera di data 9 ottobre 2001 ed in sede di audizione, le sue preoccupazioni qualora gli sgravi del quarto pacchetto fiscale dovessero entrare in vigore senza essere accompagnati da adeguate misure di compensazione per i comuni. Le preoccupazioni sono date anche per il cumulo di analoghi provvedimenti adottati nel recente passato, compreso il 1° pacchetto di sgravi (quelli a favore del ceto medio) di cui al messaggio 20 marzo 1996, che entrerà in vigore nel 2003, per effetto della cosiddetta "iniziativa Donadini".

Il comitato dell'ACUTI ha quindi chiesto, in via principale, l'entrata in vigore degli sgravi fiscali del quarto pacchetto solo contemporaneamente all'adozione di concrete e adeguate misure compensatorie per i Comuni, in via subordinata l'applicazione degli sgravi fiscali con effetto dal 1. gennaio 2003 soltanto per le imposte cantonali, lasciando intatte le

imposte comunali, tramite una modifica della legge tributaria, comunque un tangibile differimento dell'entrata in vigore degli sgravi oltre la data prevista del 1. gennaio 2003.

In sede di audizione i rappresentanti dell'ACUTI hanno sottolineato l'evoluzione negativa delle finanze cantonali (cfr. i dati del preventivo 2002) e hanno sostenuto che gli ulteriori tagli alla spesa anticipati dal Consiglio di Stato incideranno anche sulle finanze dei comuni o comunque diminuiranno il livello delle prestazioni al cittadino e che gli sgravi non potranno essere assorbiti dalla crescita economica come si pensava in un primo tempo.

I rappresentanti dell'ACUTI ritengono che gli sgravi del quarto pacchetto fiscale devono avere effetto per il solo Cantone, escluse quindi le imposte comunali; hanno inoltre rilevato che i pacchetti fiscali sono letti come interventi d'imperio del Cantone sui comuni poiché in definitiva è il Cantone che decide sui mezzi a disposizione dei comuni, senza nemmeno consultarli. In passato i comuni hanno già operato importanti riduzioni della spesa pubblica per cui non vi è più margine per assorbire gli sgravi del quarto pacchetto fiscale senza aumentare i moltiplicatori d'imposta oppure ridurre il livello di prestazioni e servizi al cittadino. Unitamente al quarto pacchetto fiscale, i comuni dovranno subire - a partire dal 2003 - anche l'effetto degli sgravi per il ceto medio (del primo pacchetto fiscale) e, dal 2000 rispettivamente 2001, subiscono anche l'effetto delle votazioni popolari in materia fiscale.

I rappresentanti dell'ACUTI hanno ricordato che nel Messaggio n° 5138, sono state promesse misure compensative a favore dei comuni e a correzione degli squilibri regionali, ma non vi è un progetto concreto. Al riguardo di queste compensazioni essi non ritengono sufficiente la prevista revisione della Legge sulla compensazione intercomunale, occorre invece un progetto globale che affronti la ripartizione dei compiti Stato-comuni e risolva gli squilibri che esistono tra i comuni e tra le regioni. In conclusione i rappresentanti dell'ACUTI hanno sottolineato che non vi è un'opposizione di principio agli sgravi fiscali, ma chiedono in via principale l'entrata in vigore degli sgravi solo contemporaneamente a concrete e adeguate misure compensatorie per i comuni. In via subordinata (se non fosse possibile mettere contemporaneamente in vigore le misure compensative) chiedono l'entrata in vigore degli sgravi con solo effetto sulle imposte cantonali ed in via ancor più subordinata un tangibile differimento dell'entrata in vigore degli sgravi (oltre il 2003) per quanto riguarda i comuni.

Sono stati sentiti separatamente anche rappresentanti dei Comuni di Locarno e di Lugano, che, pur secondo ottiche diverse, hanno confermato l'esigenza di attuare misure che contribuiscano a migliorare la situazione finanziaria comunale, per evitare aumenti di moltiplicatore o tagli di servizi destinati ai cittadini. Il Comune di Lugano ritiene che l'attuale sistema di sussidiamento e di perequazione debba essere sostituito da altri incentivi che portino ad una nuova organizzazione territoriale (politica dei poli), mentre il Comune di Locarno ha fatto notare la sua scarsa attrattività in relazione al discorso delle fusioni, ciò che lo pone in una situazione molto diversa da Lugano. La soluzione va quindi ricercata in una diversa ripartizione dei compiti e degli oneri fra i Comuni e il Cantone.

L'Associazione dei Comuni rurali e montani ticinesi ha pure espresso ai membri della Commissione tributaria una valutazione critica, affermando che l'effetto degli sgravi si ripercuote in modo molto differenziato sui comuni periferici poiché molto differenziata è anche la crescita economica. Circa un terzo dei comuni subiscono, a seguito degli sgravi, una diminuzione delle entrate che non è compensata e si ripercuote quindi sulle tasse causali (che sono già molto elevate) o sui servizi che devono essere diminuiti oltre misura. In conclusione l'Associazione concorda con gli sgravi del quarto pacchetto fiscale, ma

ritiene necessario che siano accompagnati da adeguate e concrete misure di compensazione, in particolare a favore dei comuni della periferia.

### **3.5. Gli effetti degli sgravi sui comuni e la posizione del Consiglio di Stato**

La Commissione tributaria, preso atto delle preoccupazioni espresse da più parti in merito agli effetti degli sgravi sui comuni, ha dapprima sentito la rappresentante del Consiglio di Stato che ha ricordato quanto segue. Se l'aumento dei gettiti cantonali determinato dalla crescita economica dovesse confermarsi il gettito comunale dovrebbe seguire la medesima tendenza, questo non vale tuttavia per il complesso dei comuni poiché la crescita economica non è uniforme in tutti i comuni. Il Consiglio di Stato è comunque preoccupato di assicurare un maggiore equilibrio tra i comuni e considera pertanto prioritario adottare nel breve termine anche provvedimenti di sostegno che permettano di attenuare gli effetti delle misure di sgravio fiscale proposte a beneficio del contribuente e del sostegno alla crescita economica. Le valutazioni finanziarie riguardanti le misure di sgravio non devono comunque riferirsi sui dati di breve termine, ma sull'evoluzione di medio e lungo termine.

Il Consiglio di Stato ha attuato (o attuerà) le seguenti misure compensatorie a favore dei comuni al fine di rendere finanziariamente sostenibili, per gli enti locali, gli sgravi del quarto pacchetto fiscale, e meglio:

- nel settore sanitario i contributi cantonali all'EOC (il cui fabbisogno dal 1. gennaio 2000 è a completo carico del Cantone, mentre in precedenza gravava per un terzo sui Comuni) subiranno un incremento più importante rispetto a quello che si prevede per i servizi di aiuto e cura a domicilio; il cambiamento del sistema di finanziamento comporta un saldo positivo per i Comuni pari a 35 milioni di franchi annui e un maggior onere, di pari importo, a carico del Cantone;
- in materia di assistenza, il Gran Consiglio ha tolto ai comuni oneri per complessivi 11 milioni di franchi gravando le finanze cantonali. Per Locarno e Bellinzona questo significa una minor uscita di 900'000 franchi, per Lugano una minor uscita di circa 1.8 milioni e per Chiasso di oltre mezzo milione di franchi; gli altri comuni sono meno toccati in cifre assolute;
- nel 2003 è prevista l'abolizione del taglio lineare del sussidio cantonale relativo agli stipendi dei docenti comunali: i comuni recuperano globalmente circa 5 milioni di franchi;
- in aggiunta, il Cantone, nel settore dell'educazione, si assumerà una maggiore uscita per sussidi docenti (vedi nuovo calcolo dell'IFF); per alcuni comuni il contributo cantonale aumenterà. Si calcola un aggravio per il Cantone pari a 1,8 milioni di franchi annui;
- con la nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, il Cantone assumerà un onere superiore di 8 milioni di franchi rispetto all'attuale situazione; questi 8 milioni di franchi vanno a beneficio dei Comuni meno favoriti;
- nell'ambito della politica delle aggregazioni comunali, il Cantone prevede di stanziare contributi pari a 10/15 milioni di franchi all'anno per i prossimi 4/5 anni ai Comuni coinvolti nei diversi progetti; anche queste sono risorse che vanno principalmente a beneficio dei Comuni meno ricchi.

Il quadro sintetico delle misure compensatorie che comportano benefici finanziari per i Comuni è stato presentato dal Consiglio di Stato nel rapporto n. 5247 del 30 aprile 2002 sull'iniziativa parlamentare elaborata del 10 dicembre 2001 di Pezzati "per uno sgravio degli oneri sociali a carico dei comuni".

Il Consiglio di Stato ha inoltre indicato, in più documenti, la sua **strategia di intervento a favore dei comuni** in due direttrici principali.

1. Il programma di aggregazione tra i comuni, nell'ambito del quale sono previsti importanti stanziamenti finanziari per la riduzione dei debiti comunali e incentivi alle iniziative di sviluppo, a favore di nuovi comuni in grado di controllare la spesa pubblica secondo criteri di responsabilità e di economie di scala;
2. L'adozione della nuova legge sulla perequazione finanziaria.

### **3.6. La discussione in Commissione**

La Commissione, sensibile alla problematica dei comuni, ha voluto promuovere un'ampia consultazione su questo aspetto. Le posizioni dei singoli Gruppi politici divergono, non tanto sul principio (che occorre adeguatamente compensare i comuni), ma sull'ampiezza degli interventi e in definitiva sulla misura della compensazione a favore dei comuni. La Commissione è cosciente che una non adeguata compensazione potrebbe comportare un differenziato effetto delle misure del quarto pacchetto fiscale sui contribuenti (a dipendenza del fatto che sono domiciliati in un Comune o nell'altro). **Dopo varie discussioni è stato raggiunto un compromesso in Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa elaborata del 10 dicembre 2001 di Pezzati (per uno sgravio degli oneri sociali a carico dei comuni). Per le considerazioni di dettaglio si rimanda al separato rapporto di quella Commissione.**

## **4. LE BASI TEMPORALI PER LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE: PASSAGGIO DAL SISTEMA DI TASSAZIONE BIENNALE PRAENUMERANDO AL SISTEMA ANNUALE POSTNUMERANDO**

### **4.1. Passi preliminari**

La Commissione speciale in materia tributaria e il Parlamento si sono già occupati nel recente passato di tassazione annuale.

#### **4.1.1. Il Messaggio n° 4169 del 13 ottobre 1993**

Nel rapporto di maggioranza di data 26 aprile 1994 sul messaggio n° 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria in merito alla problematica del periodo fiscale annuale postnumerando si leggeva:

*“Le valutazioni della Commissione in merito all'introduzione del sistema di tassazione postnumerando annuale sono positive e in linea, tra l'altro, con quanto espresso dallo stesso Consiglio di Stato nelle considerazioni introduttive che accompagnano il testo di messaggio (pag. 5 seg.), anche se i benefici - per l'autorità fiscale, ma soprattutto per il contribuente - potrebbero essere molto maggiori se, contemporaneamente al cambiamento di sistema, si potesse attuare anche una maggiore e più incisiva semplificazione della legge. Il difetto non è però sanabile con la nuova legge cantonale in quanto è insito nel nuovo ordinamento federale in materia di armonizzazione fiscale che, per quanto riguarda la semplificazione, è troppo poco innovativo e non lascia nemmeno un sufficiente margine di manovra ai cantoni.*”

***Rispetto all'attuale sistema praenumerando biennale - secondo cui il reddito tassato è quello conseguito nei due anni di computo precedenti il periodo fiscale o di tassazione - il sistema postnumerando annuale è, dal profilo della tassazione e anche della rispondenza tra reddito considerato e imposta emessa, più immediato nel senso che prevede la tassazione del reddito conseguito nello stesso anno per il quale è prelevata l'imposta eliminando così anche le attuali procedure di tassazione intermedia..***" (cfr. rapporto di maggioranza di data 26 aprile 1994 sul messaggio n° 4169 del 13 ottobre 1993, grassetto nostro).

#### **4.1.2. Il Rapporto della Commissione tributaria sull'iniziativa parlamentare 16 aprile 1997 presentata nella forma generica dall'on. Carlo Verda a nome del Gruppo PS**

Nelle conclusioni al rapporto di data 20 novembre 1998, approvato dal Parlamento in data 15 dicembre 1998 riguardante l'iniziativa parlamentare 16 aprile 1997 presentata nella forma generica dall'on. Carlo Verda a nome del Gruppo PS per l'introduzione del sistema di tassazione annua postnumerando, la Commissione ha tenuto in considerazione:

- la postulata e ricercata armonia fra la legislazione fiscale federale (Legge federale sull'imposta federale diretta, LIFD) e quella cantonale;
- l'imprescindibile necessità di procedere a una semplificazione della dichiarazione d'imposta;
- la necessità di creare i presupposti per una migliore comprensione dell'insieme delle leggi fiscali da parte del cittadino e dello specialista;
- l'attuale pressione fiscale che raggiunge, per talune categorie di contribuenti, livelli molto elevati;
- la semplificazione delle norme e la necessità di poterle confrontare con il diritto tributario degli altri cantoni e della Confederazione;
- il fatto che rispetto all'attuale sistema praenumerando biennale il sistema postnumerando annuale è, dal profilo della tassazione e anche della rispondenza tra reddito considerato e imposta emessa, più immediato;
- il fatto che il mondo del lavoro è mutato sensibilmente in questi ultimi anni;
- l'insoddisfazione in merito alla soluzione attuale della tassazione intermedia;
- il fatto che il Consiglio federale presenterà un rapporto (nel frattempo presentato il 9 gennaio 2002) e una proposta all'Assemblea federale in vista dell'unificazione delle basi temporali riguardanti la tassazione delle persone fisiche;
- le difficoltà legate al passaggio da un metodo di tassazione ad un altro;
- i vantaggi e svantaggi connessi con l'introduzione del postulato sistema per il contribuente e per l'autorità fiscale;
- i problemi connessi al mutamento delle basi temporali e meglio il fatto che si dovrà forzatamente intervenire sulle aliquote o trovare altre soluzioni;
- il fatto che potrebbero verificarsi lacune di incasso che impongono soluzioni ponderate;
- infine che l'Assemblea Federale ha da poco deciso la modifica dell'articolo 218 LIFD e dell'articolo 69 LAID.

### 4.1.3. Il Messaggio n° 5114 dell'8 maggio 2001

Nel Messaggio n° 5114 dell'8 maggio 2001, che accompagna la richiesta di credito per la nuova soluzione informatica, approvato dal Parlamento il 18 settembre 2001, il Consiglio di Stato in merito all'opzione di introdurre il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche ha rilevato che:

*"l'aspetto più significativo della soluzione che proponiamo al Gran Consiglio di adottare è però sicuramente quello che il nuovo programma è la premessa indispensabile per poter attuare, anche nel nostro Cantone e nel solco di quanto avviene nel resto della Svizzera, il passaggio al sistema di tassazione annua postnumerando delle persone fisiche che prevediamo di introdurre a partire dall'anno di imposta 2003. Il cambiamento del sistema di tassazione sarà infatti tecnicamente possibile unicamente con l'adozione del nuovo programma informatico. L'esistente soluzione informatica del CSI - che deve essere temporaneamente ancora mantenuta per la gestione del pregresso sulla base del sistema praenumerando biennale - non permette infatti la gestione della nuova tassazione annua postnumerando" (cfr. Messaggio n° 5114 dell'8 maggio 2001).*

## 4.2. Le leggi federali e la concretizzazione cantonale

L'articolo 70 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette e l'articolo 219 della Legge federale sull'imposta federale diretta impegnavano il Consiglio federale nel senso di presentare, dopo la scadenza del 2001, un rapporto e delle proposte all'Assemblea federale in vista dell'unificazione delle basi temporali.

A seguito di questo mandato legislativo il Consiglio federale ha nel frattempo preso posizione sull'uniformazione delle basi temporali delle imposte dirette delle persone fisiche con un Rapporto del 9 gennaio 2002 all'Assemblea federale (cfr. FF n° 11 del 19 marzo 2002, p. 1978ss.) che, per il momento, si limita a descrivere lo stato del processo dell'unificazione delle basi temporali nei diversi cantoni rimandando - ad un secondo tempo - la modifica legislativa della LAID (ma anche della LIFD) riguardante il sistema di tassazione delle persone fisiche (quello della tassazione annuale postnumerando) da obbligatoriamente applicare per le imposte ordinarie cantonali e per quella federale diretta.

Nel Rapporto il Consiglio federale constata che, nel 2001, tutti i cantoni (ad esclusione di tre: VD, VS e TI) hanno adottato, per le persone fisiche, il sistema della tassazione annuale postnumerando e rileva in particolare che:

*"I tre cantoni che nel 2001 applicavano ancora il sistema di tassazione biennale praenumerando hanno già preso le misure necessarie per il passaggio alla tassazione annuale postnumerando nel 2003. Un'uniformazione del sistema dell'imposizione fiscale a tale data potrebbe dunque essere presa in considerazione. Tuttavia, a livello federale devono essere modificate talune disposizioni per consacrare a livello legale questo cambiamento. Queste modifiche dovrebbero essere coordinate con quelle del pacchetto fiscale 2001. Anche i cantoni dovranno procedere a adeguamenti parziali della loro legislazione in materia di basi temporali di imposizione, per quanto concerne diversi punti di ordine tecnico. In determinati casi, questi cambiamenti anche di dettaglio potrebbero avere gravi conseguenze a livello finanziario o organizzativo. Conseguentemente, l'uniformazione sul piano legale del sistema delle basi temporali di imposizione delle persone fisiche può essere ipotizzata a partire dal periodo fiscale 2005" (cfr. FF citato, p. 1986).*

Nelle sue conclusioni il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di prendere atto:

- dell'applicazione maggioritaria e presto uniforme in Svizzera del sistema della tassazione annua postnumerando delle persone fisiche;
- della nostra intenzione di presentare all'Assemblea federale un messaggio sull'uniformazione delle basi temporali del calcolo delle imposte dirette delle persone fisiche" (cfr. FF citato, p. 1989).

Con il Messaggio n° 5138 il Consiglio di Stato propone quindi l'unificazione delle basi temporali del sistema di tassazione per le persone fisiche, altrimenti detto il nostro Cantone si allinea oggi alla maggioranza degli altri cantoni che hanno già anticipato i tempi dell'armonizzazione federale scegliendo la tassazione annuale postnumerando (oltre al TI, mancano ancora i cantoni VS e VD che hanno comunque già deciso il passaggio nel 2003).

Le modifiche legislative proposte, oggetto del messaggio n° 5138, discusse e approvate dalla Commissione tributaria con le modifiche di cui diremo in questo rapporto, considerano pertanto i necessari cambiamenti della vigente legge tributaria per permettere di conseguire l'obiettivo di introdurre la tassazione annuale a partire dal 2003.

#### 4.3. Il sistema di tassazione biennale praenumerando

Sino ad oggi (cfr. LT art. 52) il reddito delle persone fisiche è tassato applicando il sistema praenumerando biennale. Secondo questo metodo il periodo fiscale e il periodo di tassazione coincidono. Il periodo di computo, ovvero il periodo corrispondente al periodo di tempo determinante per il calcolo del reddito imponibile, precede di due anni il periodo fiscale e di tassazione. Altrimenti detto ogni persona fisica paga l'imposta sul reddito che ha conseguito nei due anni che precedono il periodo fiscale e di tassazione.

1999	2000	2001	2002
		Periodo fiscale	
Periodo di computo		Periodo di tassazione	

La tassazione intermedia (art. 55 LT) permette poi l'adozione di correttivi che consentono di immediatamente considerare determinate variazioni di reddito e/o di sostanza che si verificano durante il periodo fiscale.

#### 4.4. Il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando

Con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando la tassazione avviene su base annua. Il periodo fiscale corrisponde al periodo di computo e la tassazione avviene nell'anno successivo. Altrimenti esposto l'imposta è calcolata tenendo conto dei redditi effettivamente conseguiti nel corso dell'anno a cui l'imposta stessa si riferisce.

2003	2004
------	------

<b>Periodo fiscale</b>	<b>Periodo di tassazione</b>
<b>Periodo di computo</b>	

Per l'imposta sulla sostanza è determinante la situazione della sostanza alla fine del periodo fiscale (normalmente il 31 dicembre di ogni anno) e non quella all'inizio del primo anno (anno dispari) del periodo fiscale come nel sistema praenumerando. Ciò vale anche per la situazione personale, professionale e familiare del contribuente.

Con il sistema della tassazione annuale (siccome periodo fiscale e periodo di computo coincidono ed è in ogni caso tassato unicamente il reddito che il contribuente effettivamente consegue) il correttivo rappresentato dalla tassazione intermedia, fonte di conflitto e di incomprensioni per il contribuente, non è più necessario.

Si ricordano a tal proposito le attuali e restrittive condizioni per il riconoscimento della tassazione intermedia (cfr. art. 55 LT). Più volte la Commissione tributaria si è chinata su questo specifico tema (cfr. rapporto di maggioranza al Messaggio n° 5016), ma purtroppo una soluzione, nel sistema di tassazione biennale, compatibile con la legislazione federale non era possibile. Oggi, ad esempio, chi riduce il tempo di lavoro o percepisce una pensione a tempo parziale non può normalmente beneficiare della tassazione intermedia (a meno che l'attività di lavoro residua sia ridotta al punto tale da diventare accessoria). Domani, con la tassazione annuale, qualsiasi riduzione dell'attività è invece subito e direttamente presa in considerazione poiché è sempre tassato il reddito effettivamente conseguito. Con il sistema proposto non vi è quindi più la necessità per il contribuente di prevedere la tassazione intermedia visto che si considerano nello stesso periodo fiscale le variazioni di reddito che si registrano durante l'anno.

Coincidendo l'imposta con il reddito effettivo, la tassazione tiene maggiormente conto della capacità contributiva del contribuente per ogni singolo periodo fiscale. Questa maggior rispondenza tra imposta e capacità contributiva si traduce anche in una più immediata relazione tra l'imposta stessa e i mezzi che il contribuente ha a disposizione per pagarla.

La nuova tassazione annuale comporta tuttavia, per il contribuente, l'esigenza di presentare ogni anno, e non più ogni due anni, la dichiarazione d'imposta. Avremo quindi con la proposta del Consiglio di Stato :

- sino a fine 2002 il sistema praenumerando biennale con l'imposta sul reddito calcolata sul periodo di computo 1999/00 ritenuto il periodo fiscale 2001/02 e con l'imposta sulla sostanza e le condizioni personali, professionali e famigliari riferite al 1° gennaio 2001, nonché con l'invio della dichiarazione d'imposta all'inizio del 2001;
- a partire dal 1° gennaio 2003 il sistema postnumerando annuale con l'imposta sul reddito calcolata sul periodo di computo 2003 ritenuto il periodo fiscale 2003 e con l'imposta sulla sostanza e le condizioni personali, professionali e famigliari riferite al 31 dicembre 2003, nonché con l'invio della dichiarazione d'imposta annuale postnumerando all'inizio del 2004, e così via di seguito.

Nell'ambito del vigente sistema praenumerando biennale, che è applicato fino alla fine del 2002, saranno eseguite anche le tassazioni intermedie previste dall'articolo 55 LT (e 45 LIFD) che sono da ricondurre a situazioni che si verificano entro il 31 dicembre 2002.

Il tutto come meglio risulta dal seguente specchio che mette a confronto i due sistemi di tassazione e riassume schematicamente le loro principali differenze.

<b>Sistema praenumerando biennale</b>	<b>Sistema postnumerando annuale</b>
<p><u>Imposta sul reddito:</u> situazione personale, professionale e familiare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- momento determinante            01.01.2001</li> <li>- periodo fiscale                        2001/02</li> <li>- periodo di computo                 1999/00</li> </ul> <p><u>Imposta sulla sostanza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- momento determinante            01.01.2001</li> </ul> <p>Tassazioni intermedie (nei casi previsti dagli art. 55 e 56 LT 1994)</p> <p><u>Invio della dichiarazione d'imposta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inizio 2001</li> </ul>	<p><u>Imposta sul reddito:</u> situazione personale, professionale e familiare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- momento determinante            31.12.2003</li> <li>- periodo fiscale                        2003</li> <li>- periodo di computo                 2003</li> </ul> <p><u>Imposta sulla sostanza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- momento determinante            31.12.2003</li> </ul> <p>Nessuna tassazione intermedia</p> <p><u>Invio della dichiarazione d'imposta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inizio 2004</li> </ul>

#### 4.5. Il periodo transitorio di passaggio da un sistema all'altro: il "vuoto di tassazione"

Descritti i due sistemi, per il fatto che la prima tassazione annuale del 2003 è calcolata sui redditi conseguiti nel medesimo anno 2003, i redditi (ordinari) degli anni 2001 e 2002 (che, mantenendo il regime di tassazione biennale praenumerando anche oltre il limite del 2003, sarebbero gli anni di computo della tassazione biennale praenumerando 2003/2004) non servono più da base di calcolo per l'imposta e cadono così nel cosiddetto "vuoto di tassazione". Altrimenti detto, per la specificità dei due sistemi, i redditi (ordinari) realizzati nel 2001 e 2002 non sono considerati, analogamente, in questi due medesimi anni, non sono nemmeno fiscalmente considerate le deduzioni ordinarie.

<b>Periodo fiscale</b>	<b>1997/1998</b>	<b>1999/2000</b>	<b>2001/2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
			"vuoto di tassazione"	<del>↓</del>	↓
<b>Periodo di computo</b>	<b>1997/1998</b>	<b>1999/2000</b>	<b>2001/2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>

Fermo restando il principio che i redditi ordinari (come pure le relative deduzioni fiscali) dei due anni direttamente interessati dal "vuoto di tassazione" (cioè il 2001 e 2002) non sono oggetto di una notifica di tassazione, per evitare che il contribuente sia avvantaggiato o penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali alle quali si riferisce l'imposta ordinaria, il legislatore federale ha previsto un particolare disciplinamento di questa fase di

transizione. Disciplinamento federale che, per effetto della LAID, è obbligatorio anche per il legislatore cantonale.

#### **4.5.1. Le basi legali a livello federale**

##### **4.5.1.1. Le norme della LIFD e della LAID**

Per il passaggio da un sistema all'altro di tassazione il diritto federale in materia di armonizzazione (art. 69 LAID), ma anche quello dell'imposta federale diretta (art. 218 LIFD) contemplano un disciplinamento particolare. Disciplinamento che, a causa del suo effetto vincolante per i cantoni, è stato ripreso dal progetto di nuova LT (cfr. art. 321a - 321i n. LT).

In sostanza il legislatore federale ha previsto di assoggettare ad un'imposta annua intera i redditi straordinari conseguiti nei due anni del "vuoto di tassazione" e di riconoscere le spese straordinarie sostenute dal contribuente nei due medesimi anni 2001 e 2002. I principi previsti dal diritto federale applicabili al nostro Cantone ed alla soluzione proposta dal Consiglio di Stato fanno sì che:

- gli elementi di reddito conseguiti nel primo periodo fiscale dopo il cambiamento delle basi temporali, ovvero nel 2003, sono tassati secondo il nuovo diritto, applicando quindi il sistema annuale postnumerando (art. 69 cpv. 1 LAID e 218 cpv.1 LIFD);
- i proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002, o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono, al netto delle spese di conseguimento e, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera; per proventi straordinari si intendono segnatamente (a titolo esemplificativo) *"i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente"* (art. 69 cpv. 2 e 3 LAID e 218 cpv. 2 e 3 LIFD);
- le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002 sono - a scelta dei Cantoni - dedotte o dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale 2001 e 2002 (con revisione a favore del contribuente delle tassazioni biennali praenumerando 2001/2002 eventualmente già passate in giudicate) o dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali 2003 e 2004 (art. 69 cpv. 4 e 5 LAID e 218 cpv. 4 e 5 LIFD). Entrano in considerazione per questa deduzione supplementare unicamente (elenco esaustivo) i costi che riguardano:
  - le spese di manutenzione degli immobili nella misura in cui superano la deduzione forfetaria,
  - i contributi dell'assicurato a istituzioni di previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi,
  - le spese di malattia, infortunio e invalidità nella misura in cui superano l'ammontare già considerato nella tassazione del periodo fiscale biennale praenumerando 2001/2002,
  - le spese di perfezionamento e di riqualificazione professionale nella misura in cui superano l'ammontare già considerato nella tassazione del periodo fiscale biennale praenumerando 2001/2002.

#### **4.5.1.2. Le altre normative, ordinanze e circolari**

Sempre sul piano federale sono in vigore le seguenti ordinanze e circolari servite per le prospettate modifiche legislative:

- Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992 e successive modifiche;
- Circolare AFC n° 7 (biennio 1995/1996) del 26 aprile 1993 concernente le basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche;
- Circolare AFC n° 6 (biennio 1999/2000) del 20 agosto 1999 concernente il passaggio dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche (modifica dell'art. 218 LIFD e degli art. da 7 a 13 dell'Ordinanza del 16 settembre 1992 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche);
- Lettera-Circolare AFC del 25 gennaio 2000 concernente il passaggio dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche.

Infine la Legge federale del 15 dicembre 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali e l'Ordinanza federale del 9 marzo 2001 sulle relazioni intercantionali nel quadro della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

#### **4.5.2. Le soluzioni proposte a livello cantonale**

Il Consiglio di Stato ha ripreso la regolamentazione prevista dalla LAID (cfr. art. 69 LAID, 218 LIFD, e art. da 321a a 321i del Progetto di LT). Giova qui osservare che i Cantoni mantengono la loro completa autonomia unicamente per quanto riguarda:

- gli importi esenti da imposta (art. 1 cpv. 3 LAID);
- la determinazione delle tariffe e delle aliquote (art. 1 cpv. 3 LAID e art. 129 Cost. fed.), segnatamente l'aliquota applicabile ai fini della tassazione dei proventi straordinari degli anni 2001 e/o 2002 che, secondo l'articolo 321e capoverso 2 del Progetto di LT, è quella maggiorata (cioè quella valida per il periodo fiscale biennale praenumerando 2001/2002 riferita al reddito imponibile di quel periodo fiscale maggiorato del provento straordinario);
- la decisione a sapere se i costi straordinari sopportati dal contribuente mediamente negli anni 2001 e 2002 siano da riconoscere, quale costo supplementare, nella tassazione praenumerando biennale 2001/2002 (con revisione delle tassazioni eventualmente già cresciute in giudicato) oppure, sempre quale costo supplementare, nelle tassazioni annuali postnumerando 2003 e 2004 - la soluzione che il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di adottare è quella di optare per la prima di queste due varianti.

Il Consiglio di Stato ha fatto uso dello spazio riconosciuto ai Cantoni per i seguenti aspetti:

- le aliquote per tassare i redditi (o proventi) straordinari: per la LIFD le aliquote si riferiscono ai soli redditi straordinari, nel Progetto di LT l'aliquota è riferita al reddito imponibile del periodo fiscale 2001/2002 (computo 1999/2000) - maggiorato dal provento straordinario; in caso di tassazione intermedia nel periodo fiscale 2001/2002 (computo 1999/2000), per il calcolo dell'aliquota si tiene conto del reddito imponibile prima e dopo la tassazione intermedia;
- i costi straordinari: i costi straordinari sopportati negli anni 2001 e 2002 sono ammessi, quale deduzione supplementare, nell'ambito della tassazione biennale praenumerando

del periodo fiscale 2001/2002 (computo 1999/2000). Le tassazioni già effettuate saranno, a questo riguardo, oggetto di revisione e eventuali eccedenze di imposta saranno restituite al contribuente.

Il diritto federale in materia di armonizzazione (ma anche quello dell'imposta federale diretta) stabilisce poi che:

- tutti i proventi straordinari conseguiti in un medesimo anno (2001 o 2002) sono, ai fini della tassazione, cumulati. Così ad esempio chi, nel 2001, consegue due proventi straordinari riceverà un'unica imposta annua intera 2001 (comprensiva di ambedue i proventi straordinari). Chi invece consegue un provento straordinario nel 2001 e nel 2002 riceverà due imposte annue intere (la prima per il 2001 e la seconda per il 2002);
- le prestazioni in capitale della previdenza, così come anche le vincite a lotterie o a manifestazioni analoghe sono anch'esse oggetto di un'imposta annua intera 2001 e/o 2002, ma separata da quella riferita ad eventuali proventi straordinari di questi due medesimi anni.

Altrimenti detto, negli anni del "vuoto di tassazione" sono cumulati unicamente i proventi della stessa categoria o specie se conseguiti in un medesimo anno (2001 e/o 2002).

#### **4.5.3. I moduli della dichiarazione d'imposta**

La nuova tassazione annuale postnumerando richiede ovviamente anche l'adeguamento dei moduli fiscali per la dichiarazione di imposta. Tuttavia, per soddisfare le esigenze del particolare regime transitorio direttamente interessato dal cambiamento del sistema di tassazione (gli anni 2001 e 2002 del "vuoto di tassazione"), la Divisione delle contribuzioni dovrà inviare ad ogni persona fisica domiciliata nel Cantone, all'inizio del 2003, una **dichiarazione di imposta 2003A** (art. 321h LT) che - sostanzialmente - ricalca ancora il modulo dell'attuale dichiarazione praenumerando biennale. Nella dichiarazione d'imposta 2003A dovranno quindi ancora essere indicati i redditi degli anni di computo 2001/02 e la sostanza al 1° gennaio 2003. Questa dichiarazione servirà per la determinazione:

- dell'imposta annua intera sui redditi straordinari;
- dell'imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale della previdenza (II° e III° pilastro vincolato A);
- dei costi straordinari e della loro deducibilità nell'ambito della tassazione praenumerando biennale 2001/02 (computo 1999/00). La dichiarazione di imposta 2003A farà stato anche quale formale domanda di revisione delle tassazioni che dovessero nel frattempo già essere cresciute in giudicato;
- dell'imposta preventiva sulle scadenze 2002 e 2001 da rimborsare al contribuente;
- del computo globale d'imposta;
- dei redditi e della sostanza da comunicare alle Casse di compensazione AVS;
- dei dati necessari ai fini di eventuali tassazioni intermedie che dovessero interessare situazioni che si sono verificate nel corso dei due medesimi anni (2001 e/o 2002) alle quali tornano ancora applicabili i disposti degli articoli 55 e 56 della vigente LT oppure il nuovo articolo 321i del Progetto di LT.

I dati fiscali della prima tassazione annuale vera e propria (quella del 2003) saranno invece raccolti attraverso la **dichiarazione d'imposta 2003B** che il contribuente dovrà presentare all'inizio del 2004. Questa dichiarazione sarà basata sul nuovo metodo annuale postnumerando e servirà per la tassazione dei redditi conseguiti nel 2003 e la sostanza posseduta al 31 dicembre 2003 o alla fine dell'assoggettamento.

Poiché negli anni del "vuoto di tassazione" i redditi ordinari (e le relative deduzioni) non sono considerati, la dichiarazione d'imposta 2003A non sarà però oggetto di una notifica di tassazione (praenumerando 2003/04), ma servirà unicamente ai fini di una corretta gestione del periodo transitorio interessato dal passaggio da un sistema all'altro di tassazione (tassazione dei proventi straordinari 2001 e/o 2002 e riconoscimento dei costi straordinari sopportati nei medesimi due anni), nonché per il calcolo e la restituzione dell'imposta preventiva 2001 e/o 2002, come pure per le usuali comunicazioni alle Casse di compensazione dell'AVS e per eventuali tassazioni intermedie relative a situazioni che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre 2002.

#### **4.5.3.1. La semplificazione dei moduli**

La Divisione delle contribuzioni ha presentato alla Commissione tributaria il progetto di modulo riguardante la dichiarazione di imposta 2003A. Non si prevedono cambiamenti rilevanti rispetto ai moduli attuali della dichiarazione biennale praenumerando. Questo anche per non complicare eccessivamente il lavoro del contribuente che, a partire dal 2004, si vedrà comunque confrontato con i nuovi moduli dell'imposta annuale che saranno ampiamente rinnovati rispetto agli attuali (per rispondere alle esigenze dei cittadini che, giustamente, chiedono la semplificazione dei moduli e anche per le necessità della nuova informatica).

Il modulo della dichiarazione di imposta 2003A (quella che interessa gli anni del "vuoto di tassazione" 2001/2002) riprende pertanto lo schema dell'attuale modulo praenumerando. L'elencazione dei redditi di pagina due è stata tuttavia completata con una colonna supplementare nella quale il contribuente è invitato ad indicare la parte di reddito (o provento) straordinario che è da estrapolare dalla singola categoria di reddito complessivamente conseguita durante l'anno di riferimento. Chi tuttavia omette di qualificare come straordinario un reddito comunque regolarmente dichiarato nella colonna dei redditi non deve temere una procedura per sottrazione fiscale poiché sarà premura dell'Ufficio di tassazione operare le necessarie distinzioni ai fini delle imposte annue intere 2001 e 2002. Per chi non è addetto ai lavori non è infatti sempre facile distinguere se un determinato reddito è ordinario (e quindi da non tassare) oppure straordinario (e quindi da tassare con l'imposta annua intera). La terza pagina che è quella che riguarda le deduzioni indicherà invece soltanto le quattro possibili deduzioni ammesse quali costi straordinari. La quarta pagina è infine riservata ai dati della sostanza e riprende quella del modulo attuale. La raccolta dei dati riferiti al reddito e alla sostanza è necessaria in particolare per trasmettere le informazioni all'AVS e per la restituzione dell'imposta preventiva. Diversamente dalla maggior parte degli altri cantoni che hanno adottato il nuovo regime di tassazione annuale nel 2001, in Ticino il vuoto di tassazione fiscale (anni 2001 e 2002) non corrisponde con il vuoto di contribuzione dell'AVS (1999 e 2000), da qui la necessità per il fisco di raccogliere i dati per le contribuzioni AVS 2001 e 2002 (cfr. art. 69 cpv.4 LAID). Il contribuente dovrà inoltre allestire l'elenco titoli per permettere all'autorità fiscale di acquisire i dati per una corretta restituzione dell'imposta preventiva 2001 e 2002. Pure richiesta sarà anche la compilazione degli altri usuali moduli allegati che facilitano la compilazione del modulo principale e che - per quanto riguarda gli immobili della sostanza privata - permettono di calcolare l'importo delle spese di manutenzione deducibile quale costo straordinario.

Aggiungasi che i dati necessari all'AVS non sono riferiti al solo reddito ma anche alla consistenza della sostanza al 1° gennaio 2003. Tutte queste esigenze (AVS, IP, ecc.), comprese quelle riferite alla dichiarazione dei redditi straordinari e dei costi straordinari, come pure le necessarie indicazioni per eventuali tassazioni intermedie, e non da ultimo il fatto che ogni ulteriore cambiamento comporta difficoltà di adattamento, sono tutti fattori

che non permettono una significativa semplificazione degli attuali moduli della dichiarazione fiscale.

La Commissione tributaria ha approvato l'articolo 321h apportandovi tre modifiche di carattere più che altro redazionale. Dai capoversi 1 e 2 è stata stralciata la dicitura "in particolare" (nella seconda frase del cpv. 1 e dal cpv. 2). Nel medesimo capoverso 2 il riferimento all'articolo 321e è stato sostituito da quello - più corretto - all'articolo 321f.

#### **4.6. I redditi (o proventi) straordinari (art. 321d LT)**

La legislazione cantonale e federale definisce la nozione di reddito straordinario in modo esemplificativo (cfr. art. 321d cpv. 2 Progetto di LT, art. 69 cpv. 3 LAID e 218 cpv. 3 LIFD). Il Progetto di LT considera proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderatamente a interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inoltre precisato che:

- sono considerati proventi straordinari soltanto quelli realizzati nel periodo di "vuoto di tassazione" (2001 e 2002);
- la natura straordinaria di un reddito può risultare *“dal carattere unico di un provento, dal carattere straordinario di un reddito periodico per natura, da un cambiamento nella contabilizzazione della fonte del reddito e dal fatto che un contribuente può influenzare le modalità di conseguimento del proprio reddito e quindi sfruttare la lacuna di computo”*;
- l'eventuale intervento del contribuente finalizzato a sfruttare la lacuna di computo può essere esaminato anche dal profilo dell'elusione, rispettivamente della sottrazione d'imposta.

(cfr. circolare AFC n° 6 del 20 agosto 1999).

I proventi straordinari possono quindi coinvolgere i proventi da attività lucrativa, i redditi della sostanza, le prestazioni in capitale della previdenza, i guadagni da lotterie e anche ogni altro reddito imponibile non menzionato nelle categorie di cui sopra ma considerato dagli articoli 23 LIFD e 22 LT.

##### **4.6.1. I redditi straordinari o unici da attività lucrativa**

Possono essere ritenuti redditi straordinari o unici da attività lucrativa: l'assegnazione di gratifiche annuali straordinarie, l'assegnazione di bonus straordinari di fine anno, il riconoscimento di premi di fedeltà, il versamento di indennità di buona uscita o per rottura contrattuale, gli utili in capitale realizzati da indipendenti, la liberazioni di riserve, le rivalutazioni contabili, il mancato calcolo degli ammortamenti.

Le componenti straordinarie del salario che sono oggetto di imposta annua intera sono riferite a bonus o gratifiche non ricorrenti o che, nella loro ricorrenza, hanno carattere

straordinario (poiché, nel periodo interessato dal vuoto di tassazione, più importanti di quelle normalmente riconosciute). La Divisione delle contribuzioni ha inoltre precisato che di regola, i bonus legati a contratti di lavoro che fissano obiettivi non sono considerati proventi straordinari. La componente straordinaria del salario si presenta quindi di regola più che altro nei casi ove il contribuente è stipendiato da una società di cui è azionista unico o maggioritario e consegue bonus o gratifiche più importanti di quelli normalmente riconosciuti.

#### **4.6.2. I redditi aperiodici della sostanza**

Sono, ad esempio, redditi aperiodici della sostanza: i redditi straordinari della sostanza immobiliare, i dividendi straordinari, le distribuzioni mascherate di utili straordinari, gli interessi su obbligazioni preponderantemente a interesse unico. In riferimento ai dividendi di titoli va precisato che il carattere straordinario di un dividendo è normalmente dato quando il dividendo percepito negli anni del vuoto di tassazione differisce in modo importante da quello usualmente distribuito. I redditi ricorrenti o periodici dei titoli (costituiti generalmente da interessi) cadono invece nel vuoto di tassazione poiché non ritenuti straordinari.

#### **4.6.3. I versamenti in capitale in luogo di prestazioni ricorrenti (art. 37 LT e LIFD; 11 cpv. 2 LAID)**

Questi versamenti sono, ai fini della determinazione del reddito imponibile, cumulati con gli altri redditi straordinari. L'aliquota applicabile è quella prevista dall'articolo 37 LT.

#### **4.6.4. I redditi da fonti previdenziali (art. 38 LT e LIFD; 11 cpv. 3 LAID) e le vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT)**

Per i proventi da fonti previdenziali il Progetto di LT (art. 321d cpv. 1) e i disposti del diritto federale (cpv. 2 degli art. 69 LAID e 218 LIFD) prevedono una tassazione separata dai proventi straordinari degli anni 2001 e 2002; si tratta in particolare modo:

- delle liquidazioni in capitale della previdenza professionale (II° pilastro);
- delle prestazioni in capitale da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III° pilastro A);
- dei versamenti del datore di lavoro che assumono la connotazione di previdenza;
- delle somme versate in seguito a decesso, lesioni corporali permanenti o pregiudizio durevole della salute (art. 38 LT e LIFD; art. 11 cpv. 3 LAID).

Con il cambiamento di sistema quanto sopra continuerà ad essere assoggettato separatamente ad un'imposta annua intera (art. 69 cpv. 2 LAID) non soltanto nel periodo di transizione interessato dal "vuoto di tassazione" ma anche in regime di vera e propria tassazione annuale postnumerando.

Per la sola imposta cantonale (diversamente dall'IFD), anche le vincite da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 36 LT) sono tassate separatamente dai proventi straordinari 2001 e 2002.

In entrambi i casi (art. 36 e 38 LT) la tassazione delle relative prestazioni avviene con decisione separata dalle imposte annue intere che riguardano eventuali redditi straordinari 2001 o 2002. Il cumulo è, ai fini della tassazione, praticato soltanto in riferimento a prestazioni dello stesso genere (e dello stesso anno).

In merito al trattamento delle prestazioni della previdenza né il periodo transitorio del vuoto di tassazione, né la tassazione annuale vera e propria incidono sul sistema di tassazione delle prestazioni in capitale della previdenza giusta l'articolo 38, ritenute che queste prestazioni continueranno ad essere assoggettate ad un'imposta annua intera con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una rendita vitalizia annuale (ritenuta comunque un'aliquota minima del 2%).

Al riguardo della tassazione delle vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT) la Commissione ha esaminato e respinto un emendamento tendente a tassare questi proventi unitamente agli altri redditi, altrimenti detto che prevede di abolire la tassazione separata delle vincite a favore della soluzione di tassare questi proventi unitamente agli altri redditi. A mente di chi ha formulato l'emendamento una tassazione separata delle vincite crea problemi quando un contribuente, che ha conseguito una vincita in Ticino, si trasferisce in un altro Cantone. La Commissione ha respinto a larga maggioranza questo emendamento.

La maggioranza vuole infatti mantenere il particolare regime di tassazione separata delle vincite poiché la regola della vigente LT che prevede la rinuncia al cumulo con gli altri redditi e l'applicazione dell'aliquota dei coniugati costituisce una soluzione che favorisce i contribuenti, in particolare quelli che vincono importi non troppo elevati. Questo pur essendo coscienti del fatto che dovrà essere restituita l'imposta annua intera a quei contribuenti che, alla fine dell'anno durante il quale hanno conseguito la vincita in Ticino, sono domiciliati in un altro Cantone (così che possa essere tassata nell'altro Cantone unitamente agli altri redditi e nel rispetto delle regole che disciplinano le relazioni intercantonali). Non si tratta di molti casi ragion per cui l'onere amministrativo dovrebbe essere contenuto. L'aspetto prioritario della scelta di non modificare il sistema di tassazione delle vincite è riferito al minor onere fiscale che deriva al contribuente per il fatto che la vincita non è cumulata con gli altri redditi e che è sempre applicata l'aliquota di favore (per coniugati).

L'articolo 321d è stato approvato sostituendo tuttavia la dicitura (del cpv. 2) "investimenti aperiodici" in "proventi aperiodici" dovuta - come indicato dalla Divisione delle contribuzioni - ad un errore di trascrizione del disegno di legge allegato al messaggio governativo.

#### **4.7. Le spese straordinarie (art. 321f LT)**

Per quanto attiene il riconoscimento delle spese straordinarie che il contribuente ha sopportato negli anni 2001 e/o 2002, il diritto federale dell'armonizzazione (cfr. art. 69 cpv. 4 LAID) lascia ai cantoni la libertà di scegliere tra due sistemi di computo:

- dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale precedente il cambiamento delle basi temporali (dalla tassazione biennale praenumerando 2001/02 procedendo ad una revisione delle tassazioni eventualmente già cresciute in giudicato);
- dal reddito imponibile dei primi due anni di tassazione secondo il nuovo metodo postnumerando annuale (con l'introduzione della tassazione annuale nel 2003, dalle tassazioni annuali 2003 e 2004).

Il Consiglio di Stato ha preferito la prima possibilità (cfr. art. 321f Progetto di LT) e quindi le spese straordinarie sono, sia per l'imposta cantonale che per quella federale diretta, riconosciute ancora nella tassazione biennale praenumerando 2001/02 (computo 1999/2000), e sono da considerare unicamente se il contribuente è ancora domiciliato in Svizzera all'inizio dell'anno 2003. Quella di essere ancora domiciliati in Svizzera nel 2003 è d'altra parte una condizione che vale per l'applicazione dell'intero regime transitorio che disciplina gli anni del "vuoto di tassazione". In altri termini, le disposizioni degli articoli 321a

- 321i della nuova LT sono applicate unicamente nei riguardi di quei contribuenti che anche effettivamente "vivono" il cambiamento del sistema di tassazione, quindi il passaggio dal regime praenumerando biennale a quello annuale postnumerando.

La Commissione condivide - per le ragioni esposte nel messaggio governativo - la scelta del Consiglio di Stato di riconoscere i costi straordinari nell'ambito della tassazione praenumerando biennale 2001/02. D'altra parte va ricordato che la scelta non può essere lasciata al contribuente poiché LAID e LIFD prevedono espressamente che essa debba essere operata dal legislatore cantonale, non può quindi rientrare nel libero apprezzamento del contribuente ma deve essere definita nell'ambito della modifica della LT.

Le spese straordinarie riconosciute nel "vuoto di tassazione" (2001 e/o 2002), e quindi dedotte fiscalmente (art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD, 321f cpv. 2 Progetto di LT), sono unicamente:

- le spese di manutenzione per immobili privati (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva forfetaria del 15 o 25% del reddito dell'immobile prevista dall'articolo 31 capoverso 4;
- i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. e);
- le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura in cui superano mediamente le spese già considerate nel periodo fiscale precedente il cambiamento del sistema di tassazione (cioè quello praenumerando biennale 2001/02).

L'elencazione della LAID è esaustiva e non sono quindi ammessi altri tipi di deduzione, in particolare la deduzione dei contributi che il contribuente versa, negli anni 2001 e 2002, al III° pilastro vincolato. Ne consegue che, diversamente dai proventi straordinari (che la legge elenca solo esemplificativamente), le categorie di spese deducibili sono unicamente quelle esplicitamente indicate nella legge.

#### **4.7.1. Le spese di manutenzione degli immobili**

Esse sono ritenute di carattere straordinario unicamente se riferite a immobili che fanno parte della sostanza privata del contribuente, ne sono escluse quindi le spese di manutenzione concernenti immobili della sostanza aziendale del contribuente. Le spese di manutenzione concernenti immobili privati sostenute negli anni 2001 e/o 2002 sono inoltre ritenute straordinarie (e quindi deducibili) solo se eccedono annualmente l'importo delle spese (di manutenzione) calcolate secondo il metodo della deduzione forfetaria.

Di conseguenza se:

<ul style="list-style-type: none"> <li>il contribuente ha sempre chiesto in deduzione le spese forfetarie e, nella dichiarazione di imposta 2003A (computo 2001/02) mantiene questo metodo di deduzione:</li> </ul>	nessuna spesa straordinaria sarà deducibile.
<ul style="list-style-type: none"> <li>il contribuente chiede per la prima volta la deduzione delle spese effettive negli anni 2001 e 2002 (con la dichiarazione di imposta 2003A, con computo 2001/02):</li> </ul>	sarà ammessa la deduzione quale costo straordinario, ma solo per la parte di spesa che eccede l'importo delle normali spese forfetarie (15% o 25% del reddito lordo dell'immobile).
<ul style="list-style-type: none"> <li>il contribuente ha sempre chiesto la deduzione delle spese effettive e continua ad applicare questo tipo di deduzione anche negli anni 2001 e 2002:</li> </ul>	sarà ammessa la deduzione quale costo straordinario, ma solo per la parte di spesa che eccede l'importo delle normali spese forfetarie (15% o 25% del reddito lordo dell'immobile).

Poiché è considerata straordinaria - e quindi fiscalmente deducibile - quella parte di costo (di manutenzione) che eccede l'usuale forfait, la richiesta della deduzione di questo costo straordinario comporta per il contribuente, forzatamente, l'adozione (o il mantenimento) del metodo di deduzione delle spese effettive. In altre parole, eventualmente il passaggio dal metodo di deduzione del forfait a quello delle spese effettive. Chi fa però questa scelta deve - almeno per l'imposta cantonale - mantenere il sistema della deduzione delle spese effettive per i successivi otto anni (cioè, complessivamente, per almeno dieci anni). Questo, per una nostra particolare regola cantonale (art. 2 cpv. 2 Regolamento LT) che ci differenzia dal regime valido per l'imposta federale diretta nel cui contesto è sempre possibile cambiare metodo di deduzione delle spese di manutenzione (forfait o spese effettive) da periodo fiscale in periodo fiscale. Su questo particolare aspetto del nostro diritto cantonale si è soffermata anche la Commissione tributaria. Chi è intervenuto si è in particolare chiesto se è ancora giustificata la differenza rispetto all'imposta federale diretta considerato che questo particolare regime penalizza il contribuente e costituisce comunque una complicazione. Si tratta tuttavia di una regolamentazione che rientra nelle competenze esecutive del Consiglio di Stato che dovrà valutare - nell'ambito dell'adeguamento del Regolamento della LT - se mantenere o no questa particolare regola. Questo anche in considerazione del fatto che sono pendenti due recenti interrogazioni parlamentari presentate, con atti separati, dai Deputati Edo Bobbià e Gianluigi Piazzini.

#### **4.7.2. Le spese per riscatto di anni di assicurazione**

E' prevista la possibilità di riconoscere, quali spese straordinarie, "i contributi dell'assicurato a istituzioni di previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi" (cfr. art. 321f cpv. 2 lett. b Progetto di LT e art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD).

#### **4.7.3. Le spese per malattia, infortunio o invalidità**

E' prevista la possibilità di dedurre questi costi straordinari limitatamente alla quota che supera le spese già considerate nel periodo fiscale praenumerando biennale 2001/02 (computo 1999/00) (cfr. art. 321f cpv. 2 lett. c Progetto di LT e art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD).

Ad esempio, se il contribuente nella tassazione praenumerando 2001/02 (computo 1999/00), ha beneficiato di una deduzione per spese di malattia di 2'000.- franchi annui, ammessi al netto di una franchigia di 12'000.- franchi e nella dichiarazione di imposta 2003A (computo 2001/02) documenta spese di malattia per 25'000.- franchi annui al netto di una franchigia di 20'000.- franchi annui, l'importo di 3'000.- franchi (5'000 - 2'000) è considerato costo straordinario deducibile nel periodo fiscale praenumerando 2001/02 (computo 1999/00). Le eventuali tassazioni già cresciute in giudicato sono, a questo riguardo, oggetto di una revisione.

#### **4.7.4. Le spese per perfezionamento e riqualificazione professionale**

E' ammessa la deduzione dei costi limitatamente alla quota che supera le spese già considerate nel periodo fiscale praenumerando biennale 2001/02 (computo 1999/00) (cfr. art. 321f cpv. 2 lett. c Progetto di LT e art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD).

Ad esempio se il contribuente nella tassazione praenumerando del periodo fiscale 2001/02 (computo 1999/00) ha beneficiato di una deduzione per spese di perfezionamento professionale di 1'000.- franchi di media annua e nella dichiarazione di imposta 2003A (computo 2001/02) documenta spese di perfezionamento professionale per 3'000.- franchi di media annua, la quota di spesa straordinaria ammonta a 2'000.- franchi (3'000 - 1'000) e potrà essere dedotta nella tassazione praenumerando biennale 2001/02 (computo 1999/00). Nel caso in cui la tassazione fosse definitiva si procederà ad una revisione della medesima e la richiesta della deduzione delle spese straordinarie (attraverso la dichiarazione d'imposta 2003A) vale quale domanda formale di revisione.

#### **4.7.5. Trattamento fiscale delle perdite aziendali**

Per le perdite degli anni 2000 e precedenti (le perdite degli anni 1993/1994 fino al 1999/2000 compreso), ovvero le perdite esistenti all'inizio del "vuoto di tassazione" e che possono essere considerate fiscalmente secondo gli articoli 30 LT e 211 LIFD vale quanto segue:

- non possono essere compensate con i redditi aziendali degli anni 2001/02;
- possono essere computate sui redditi straordinari degli anni 2001 e/o 2002 nella misura in cui non sono già state compensate con redditi imponibili degli anni precedenti;
- le perdite non compensate potranno essere riportate sui successivi esercizi (anni 2003 e seguenti). Tenuto conto dell'articolo 67 LAID che limita la possibilità di recupero delle perdite ai sette esercizi precedenti il periodo fiscale, nella tassazione postnumerando annuale 2003 potranno essere dedotte le perdite del periodo dal 1996 al 2002.

Per le perdite aziendali ordinarie degli anni 2001/2002 accertate negli anni del "vuoto di tassazione" 2001/2002 va detto che le stesse devono in primo luogo essere compensate con i redditi aziendali conseguiti negli anni 2001/2002, in secondo luogo, se dalla compensazione con gli utili 2001 o 2002 dovessero risultare ulteriori perdite 2001 o 2002, queste ultime dovranno essere computate sui redditi straordinari degli anni 2001 o 2002, in terzo luogo se, anche dopo la compensazione con i redditi straordinari degli anni 2001 e

2002 dovessero ancora risultare eccedenze di perdite 2001 o 2002, le stesse potranno essere compensate nelle tassazioni annuali postnumerando successive (anni 2003 e seguenti).

#### **4.7.6. La procedura di imposizione dei redditi e quella di deduzione costi straordinari degli anni 2001 e 2002 (art. 321e, art. 321f LT)**

Il trattamento fiscale riservato ai redditi e ai costi straordinari è diverso; infatti per i costi si considerano i costi medi degli anni 2001/2002, mentre i redditi sono considerati anno per anno (senza calcolare alcuna media); ciò è dovuto al diverso tenore delle disposizioni di riferimento della LAID.

Per la tassazione dei redditi straordinari il Consiglio di Stato aveva proposto un'aliquota maggiorata perché si voleva evitare che un trattamento troppo agevolato di questi redditi favorisse operazioni di spostamento dei redditi tassabili (da un anno all'altro di tassazione) al solo scopo di ottenere una minor imposizione fiscale.

La Commissione tributaria ha ritenuto invece di modificare il testo dell'articolo 321e LT proposto dal Consiglio di Stato nel senso che si è voluto rinunciare all'aliquota maggiorata, visto che i costi sono considerati in media, mentre i redditi sono tassati anno per anno per cui i redditi straordinari incidono in modo diverso, senza dimenticare il fatto che la tassazione maggiorata è praticata da pochissimi cantoni e non è conosciuta a livello di imposta federale diretta.

Aggiungasi che con la rinuncia all'aliquota maggiorata - e quindi al cumulo (ai fini dell'aliquota) dei proventi straordinari con i redditi tassati nel periodo 2001/02 - si favoriscono in particolare i redditi bassi. Non è stato possibile prevedere la perdita di gettito determinata dalla rinuncia all'aliquota maggiorata anche perché non si hanno elementi che permettono di valutare il gettito fiscale dei proventi straordinari che saranno oggetto dell'imposta annua intera.

Con la modifica adottata dalla Commissione un reddito straordinario di 50'000.- franchi conseguito nel 2001 sarà quindi tassato (imposta annua intera 2001) applicando le aliquote valide nel periodo fiscale 2001/02 (computo 1999/00) riferite unicamente a questo reddito (50'000.- franchi), analogamente a quanto d'altra parte avviene per l'imposta federale diretta. La soluzione proposta dal Consiglio di Stato prevedeva invece che, ai fini dell'aliquota applicabile, il reddito straordinario fosse aumentato dell'importo del reddito tassato nell'ambito della tassazione biennale praenumerando 2001/2002.

La rinuncia all'aliquota maggiorata ha inoltre reso necessaria un'ulteriore modifica dell'articolo 321e in particolare per quanto riguarda la determinazione della scala delle aliquote applicabili ai fini del calcolo dell'imposta annua intera sui proventi straordinari. Questa modifica (del capoverso 2) precisa che la situazione personale determinante è quella dell'inizio del periodo fiscale 2001/02: quindi il 1° gennaio 2001 o la data di inizio dell'assoggettamento. Altrimenti detto, fa stato la situazione al 01.01.2001 indipendentemente dal cambiamento di stato civile che dovesse intervenire durante il periodo fiscale e indipendentemente che tale cambiamento dovesse o meno causare una tassazione intermedia. Si tratta di un cambiamento che va comunque a favore del contribuente poiché i coniugi che divorziano durante il periodo fiscale 2001/02 (che è ancora praenumerando biennale) sono oggetto di una tassazione intermedia che - in assenza di figli a carico - provoca il passaggio all'aliquota delle persone sole.

L'articolo 321e è approvato con una modifica (del cpv. 2) che prevede di applicare l'aliquota, del periodo fiscale 2001/02, riferita tuttavia al solo reddito (o provento) straordinario, rinunciando quindi all'aliquota maggiorata proposta dal Consiglio di Stato. Nello stesso capoverso 2 la Commissione ha inoltre precisato che la situazione personale determinante (ai fini dell'applicazione della scala delle aliquote) è quella all'inizio del periodo fiscale 2001/02.

Il riconoscimento dei costi straordinari avviene - secondo l'articolo 321f - nell'ambito della tassazione biennale praenumerando 2001/02 e, se necessario (quando la tassazione 2001/02 è già stata emessa), con una procedura di revisione della medesima tassazione. In quest'ultimo caso la dichiarazione di imposta 2003A - che serve, tra altro, anche a "dichiarare" i costi straordinari - assume anche la veste particolare di una formale domanda di revisione. Il contribuente (che è già stato tassato per il periodo fiscale 2001/02 e che vuole vedersi riconosciuti i costi straordinari sopportati negli anni 2001 e/o 2002) non deve quindi più presentare un'istanza formale di revisione di quest'ultima tassazione; è sufficiente che presenti la dichiarazione di imposta 2003A con l'indicazione dei costi straordinari e otterrà - per così dire automaticamente - la revisione della propria tassazione e la restituzione dell'imposta 2001 e/o 2002 eventualmente pagata in eccedenza. La procedura di revisione applicabile è quella usuale (dell'art. 234 LT) e oggetto della revisione non è l'intera tassazione, ma unicamente quelle deduzioni che sono direttamente interessate dai costi straordinari 2001 e/o 2002. Il contribuente non potrà quindi "approfittare" di questa revisione per chiedere la correzione di altri elementi della tassazione 2001/02 estranei ai costi straordinari previsti dall'articolo 321f capoverso 2.

Questa particolare domanda di revisione (cioè la dichiarazione di imposta 2003A) non deve essere presentata entro i termini previsti dall'articolo 233 LT, che sono validi per tutti gli altri motivi di revisione (quelli elencati nell'art. 232 LT), ma entro il termine ordinario valido per la presentazione della dichiarazione di imposta 2003A. Termine che, per fondati motivi, può anche essere prorogato dall'autorità fiscale. Per questa ragione la Commissione ha modificato il capoverso 3 dell'articolo 321f togliendo, dalla seconda frase, il riferimento agli articoli 232 e 233 LT e lasciando quindi il solo riferimento all'articolo 233 LT che disciplina la procedura applicabile alla revisione (autorità competente a decidere la revisione e rimedi giuridici). La Commissione ha pure stralciato l'ultima frase del medesimo capoverso 3 che, secondo la proposta del Consiglio di Stato, prevedeva che la restituzione di imposta conseguente alla revisione della tassazione 2001/02 venisse riconosciuta senza interessi remuneratori. La Commissione ha infatti ritenuto che, anche in relazione a questa particolare revisione (determinata dalla deduzione supplementare dei costi straordinari), dovessero essere normalmente riconosciuti gli interessi attivi calcolati sugli importi di imposta rimborsati al contribuente.

L'articolo 321f è approvato con una modifica (del cpv. 3) che rettifica il riferimento alle norme procedurali della revisione e con lo stralcio della proposta governativa di non riconoscere gli interessi remuneratori sugli importi di imposta restituiti al contribuente.

#### **4.7.7. Le tassazioni intermedie e l'applicazione della norma transitoria dell'articolo 321i LT (tassazione intermedia per cessazione di attività negli anni 2001 o 2002)**

Anche nel periodo del vuoto di tassazione (2001 e/o 2002) la tassazione intermedia è data in relazione agli eventi che si verificano entro il 31 dicembre 2002 e che configurano una

delle condizioni previste dall'articolo 55 della vigente LT, a condizione tuttavia che l'elemento che genera la tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa perdura almeno ventiquattro mesi e ciò a prescindere dal fatto che, ai fini del calcolo della durata dei ventiquattro mesi, si sconfini o meno nel 2003. Il motivo (o la condizione) che occasiona la tassazione intermedia deve però in ogni caso perfezionarsi entro il 31 dicembre 2002.

Ricordiamo che i motivi che - in regime praenumerando biennale (quindi per gli eventi che si verificano fino al 31 dicembre 2002 compreso) - permettono la tassazione intermedia sono: il divorzio o la separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; l'inizio o la cessazione duraturi dell'attività lucrativa; il mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione; la devoluzione per causa di morte; la modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantionali o internazionali (cfr. art. 55 LT).

Ne consegue che chi, ad esempio divorzia o cessa definitivamente l'attività lucrativa nel 2002 (prima della fine dell'anno), beneficia normalmente della tassazione intermedia ancora basata sul regime della vigente LT (art. 55 LT) e non già in virtù dell'articolo 321i del Progetto di nuova LT.

Con l'articolo 321i Consiglio di Stato e Commissione tributaria hanno voluto estendere, limitatamente al periodo transitorio del "vuoto di tassazione", la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai casi di cessazione dell'attività lavorativa anche quando la durata della cessazione dell'attività è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli anni 2001 e 2002, ciò per evitare che chi si trova in questa situazione - e che quindi non può adempiere al requisito temporale (24 mesi) - sia eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di tassazione. Non è invece il caso per l'inizio (anche solo temporaneo) dell'attività lavorativa. Se l'inizio dell'attività (negli anni 2001 e/o 2002 del "vuoto di tassazione") è tuttavia duraturo (almeno 24 mesi), la tassazione intermedia è normalmente eseguita in applicazione della vigente LT (art. 55).

#### **4.7.8. L'imposta preventiva**

Anche se la procedura di passaggio da un sistema all'altro di tassazione prevede la non imposizione dei redditi ordinari 2001/2002, l'imposta preventiva maturata, come pure la trattenuta USA, nonché il computo globale saranno tuttavia debitamente rimborsati al contribuente (cfr. art. 21 e seguenti della Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965). È d'altra parte anche per questa ragione che, nel periodo di transizione, è richiesta, al contribuente, la presentazione di una dichiarazione di imposta 2003A unitamente all'elenco debiti e agli altri usuali allegati.

## **5. IL PASSAGGIO AL SISTEMA POSTNUMERANDO E LA CONSEGUENTE NEUTRALIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

### **5.1. In generale**

La preoccupazione del Consiglio di Stato, e quindi anche della Commissione tributaria, è stata quella di evitare che ai contribuenti derivasse un maggior onere di imposta per il solo cambiamento del sistema di tassazione. In regime praenumerando biennale l'imposta sul reddito è infatti calcolata applicando le aliquote ai redditi conseguiti nei due anni che precedono gli anni di tassazione, mentre in regime annuale postnumerando l'imposta è calcolata applicando le aliquote al reddito conseguito nel medesimo anno di tassazione. Pertanto, mantenendo invariate le aliquote ai contribuenti deriverebbe - per effetto del rincaro e della crescita economica - un maggior onere d'imposta. In effetti, con il passaggio da un sistema all'altro di tassazione, vi è in pratica uno spostamento in avanti di due anni della base impositiva, il che comporta, in una fase di crescita economica, un aumento dei fattori imponibili.

#### **5.1.1. La soluzione proposta dal Consiglio di Stato**

Considerato che:

- dal profilo della LAID non vi è alcun obbligo inteso ad assicurare che il cambiamento di sistema risulti neutro,
- le soluzioni adottate negli altri cantoni sono molto disparate e non sono comparabili, anche perché non tutti i legislatori cantonali erano mossi dalla medesima preoccupazione di assicurare neutro il passaggio al nuovo sistema,
- per l'imposta federale diretta non è stato adottato un sistema di calcolo preciso, quindi praticabile a livello cantonale,

il Consiglio di Stato, per risolvere questo problema e assicurare un effetto neutro del passaggio al nuovo sistema di tassazione, si è orientato su un metodo conosciuto (quello applicato nell'ambito della correzione della progressione a freddo) non limitandosi a correggere la scala dei redditi ma intervenendo anche sulle aliquote marginali.

In concreto è stata ricalcolata l'ipotetica imposta 2003/04 con il sistema biennale praenumerando, prendendo in considerazione una crescita annua del 3,5%, in seguito sono state calcolate le imposte 2003 e 2004 applicando il sistema di tassazione annuale postnumerando. Si è constatato che, senza un intervento correttivo, il reddito imponibile sarebbe aumentato del 7,12%. Pertanto è stato necessario prevedere un correttivo nel modo seguente: le fasce di reddito di riferimento nelle scale delle aliquote sono state di conseguenza aumentate del 7,12% e in seguito le aliquote di categoria sono state ridotte nella medesima proporzione per garantire la neutralità del cambiamento di sistema.

Il Consiglio di Stato ha quindi proposto di:

- rivalutare, secondo un'ipotesi di crescita media dei redditi, i fattori imponibili operando sulle varie fasce di reddito delle attuali scale delle aliquote differenziate fra coniugati e altri contribuenti (l'aumento – attraverso un'indicizzazione – delle fasce di reddito);
- e, per annullare l'incremento delle aliquote marginali, la correzione verso il basso delle aliquote marginali, per neutralizzare la precedente rivalutazione delle fasce di reddito (la contemporanea e proporzionale riduzione delle aliquote).

Non è stato però possibile ottenere un effetto completamente neutro se si considera anche che tutti i contribuenti interessati dovrebbero (anche) beneficiare in misura uguale degli

sgravi del quarto pacchetto fiscale. Ne consegue che l'approvazione delle sole disposizioni concernenti la tassazione annuale (senza quelle riguardanti il quarto pacchetto fiscale) non permette di assicurare una completa neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione. Altrimenti esposto, la tassazione annuale, senza la neutralizzazione delle aliquote dell'imposta sul reddito (art. 35 cpv. 1 e 2 LT) e senza l'indicizzazione delle deduzioni, provocherebbe un aggravio per il contribuente.

### **5.1.2. I dati di riferimento e il metodo adottato**

La Divisione delle contribuzioni ha esaminato un periodo di 20 anni (dal 1984 ad oggi) per ritenere l'evoluzione del prodotto interno lordo, i tassi d'inflazione registrati nel passato e, nel limite consentito dalla disponibilità dei dati previsionali, nell'immediato futuro, i fattori di crescita economica e l'incidenza dell'inflazione.

Secondo le indicazioni di esperti in statistica un periodo di venti anni è sufficientemente rappresentativo per ottenere dati di riferimento significativi.

La crescita media nominale del 3,5% (PIL + inflazione) è stata ottenuta eliminando, nel periodo preso in considerazione, le punte negative e positive, e l'ipotesi di considerare i dati antecedenti il 1984 è stata scartata in quanto i dati a disposizione non sono comparabili.

Per quanto attiene il metodo è stata adottata una crescita annuale media del 3,5%. Ne è risultato che l'incremento in percentuale del reddito medio di riferimento della tassazione postnumerando per rapporto al reddito praenumerando era pari al 7,12249%, e per ottenere la neutralità del passaggio sono state modificate le scale delle aliquote: indicizzando le categorie di reddito della scala delle aliquote del 7,12249%, e riducendo le aliquote marginali del 7,12249%. Così facendo, a mente della DdC, l'imposta dovuta in valori nominali resta invariata e il metodo adottato permette di neutralizzare completamente gli effetti del cambiamento di sistema, a condizione che le premesse che stanno alla base di questo calcolo (in particolare i dati concernenti l'evoluzione del PIL) vengano confermate.

### **5.1.3. Le conseguenze sugli sgravi del quarto pacchetto fiscale**

I vari aumenti delle deduzioni sul reddito per le persone fisiche sono parzialmente consumati dall'effetto del passaggio al nuovo sistema di tassazione. In definitiva, se la neutralità del passaggio è garantita dall'indicizzazione delle categorie di reddito e dalla riduzione delle aliquote marginali, il passaggio alla tassazione postnumerando incide sulle misure di sgravio del quarto pacchetto, che vengono parzialmente consumate dall'effetto causato dal passaggio medesimo al nuovo sistema di tassazione annuale (nel confronto prettamente teorico fra tassazione 2003/04 praenumerando e tassazione 2003 e 2004 postnumerando). Per evitare questa erosione la Commissione ha proceduto anche all'indicizzazione delle deduzioni.

Il modello adottato dalla Confederazione (art. 36 e 214 LIFD) è stato scartato dal Consiglio di Stato poiché comporta una correzione lineare del 10% della curva della scale delle aliquote che rappresenta un aggravio, rispettivamente uno sgravio, per contribuenti che si trovano in basso, rispettivamente in alto, nelle scale delle aliquote.

La soluzione proposta nel Messaggio n° 5138 risulta invece più equa a tutti i livelli di reddito.

#### **5.1.4. La neutralità finanziaria**

Se l'evoluzione reale a partire dal 2003 dovesse scostarsi del 0,5% dal valore medio scelto del 3,5%, ciò comporterebbe una modifica di 2 punti percentuali del gettito delle persone fisiche (oltre 14 milioni di franchi ogni anno). Il Consiglio di Stato si riserva pertanto di esaminare l'evoluzione degli indici economici per poter prevedere con anticipo le eventuali conseguenze in termine di aumento o diminuzione dei gettiti dovute ad uno scostamento importante dal valore del 3,5%.

#### **5.1.5. I lavori commissionali**

La Commissione tributaria ha discusso il tema della neutralizzazione, segnatamente se considerare, ai fini della neutralizzazione delle aliquote, una crescita nominale del 3% anziché del 3,5% come previsto dal messaggio governativo. La preoccupazione è data dal fatto che la crescita ipotizzata potrebbe rivelarsi corretta nel lungo periodo (20 anni), ma nel corto termine troppo elevata. Se la crescita ipotizzata nel 3,5% dovesse rivelarsi inferiore, i contribuenti beneficerebbero di un ulteriore sgravio di imposta, mentre se la crescita dovesse essere superiore al 3,5% al contribuente ne deriverebbe un maggior onere fiscale. Saranno inoltre possibili variazioni anche all'interno delle singole categorie di contribuenti (anche a dipendenza della progressione delle aliquote). Purtroppo non è però possibile operare sul singolo caso, ma occorre riferirsi alla media, e ciò è proprio dovuto ai limiti del metodo di calcolo applicato. D'altra parte va pure detto che per una completa neutralizzazione, oltre alla correzione delle scale delle aliquote è necessario neutralizzare le attuali deduzioni. Unica eccezione riguarda la deduzione per i coniugi con doppi redditi dove l'adeguamento proposto dal Consiglio di Stato, pari a 7000.- franchi, tiene già in considerazione la situazione postnumerando, adeguandosi così alla deduzione concessa in ambito di imposta federale diretta. Senza questo intervento le proposte di sgravio sarebbero parzialmente consumate per la neutralizzazione.

La maggioranza della Commissione ritiene di poter condividere l'ipotesi secondo la quale nel breve termine, l'incidenza della crescita sarà inferiore al 3,5% con la conseguenza che il contribuente avrà un minor onere fiscale tale, in una certa qual misura, di compensare quanto perde sul conto della neutralizzazione. Se la crescita sarà inferiore al 3,5%, tasso ipotizzato dal Consiglio di Stato, si avrà quindi una contrazione del gettito, e se le ipotesi di crescita che stanno alla base del messaggio governativo si riveleranno veritiere, il costo del pacchetto sarà di 25 milioni.

La seguente tabella indicate le singole deduzioni con il relativo importo indicizzato:

Tipo di deduzione	Attuali deduzioni (arrotondate)	Deduzioni proposte dal Consiglio di Stato	Deduzioni proposte dalla Commissione tributaria	Deduzioni della Commissione tributaria già adeguate per la neutralizzazione (arrotondate)
Oneri assicurativi + interessi (altri contribuenti) art. 32 cpv. 1 lett. g	4'500	4'500 + 2'000 <sup>1)</sup>	4'500 + 2'000 <sup>1)</sup>	4'800 + 2'000 <sup>1)</sup>
Oneri assicurativi + interessi (coniugati) art. 32 cpv. 1 lett. g	9'000	9'000 + 4'000 <sup>1)</sup>	9'000 + 4'000 <sup>1)</sup>	9'600 + 4'000 <sup>1)</sup>
Figli e persone a carico art. 34 cpv. 1 lett. a, b	8'000	9'000	9'800	10'400
Doppi redditi art. 32 cpv. 2	4'400	7'000 <sup>2)</sup>	7'000 <sup>2)</sup>	7'000 <sup>2)</sup>
Figli agli studi art. 34 cpv. 1 lett. c	5'600	12'000	12'000	12'400
Spese professionali art. 7 DE CdS	2'100	2'100	2'100	2'200 <sup>3)</sup>
Spese per attività accessoria art. 9 DE CdS	700	700	700	800 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Deduzione supplementare per contribuenti che non pagano contributi al II° e III° pilastro vincolato

<sup>2)</sup> L'adeguamento, proposto in sede di messaggio, parifica la deduzione a quella concessa nell'ambito dell'imposta federale diretta per i cantoni che applicano il sistema di tassazione postnumerando (art. 212 cpv. 2 LIFD). Per questa ragione la deduzione non deve più essere neutralizzata.

<sup>3)</sup> L'importo di queste deduzioni è stabilito nel Decreto esecutivo di competenza del Consiglio di Stato, ma la Commissione ha deciso la loro indicizzazione per garantirne la neutralizzazione.

## 5.2. La compensazione degli effetti della progressione a freddo (art. 39 LT)

Secondo i dati concernenti l'inflazione il limite del 3% sancito dall'articolo 39 capoverso 2 LT è stato superato. Ne consegue, sulla base dell'attuale legge, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto operare una correzione della scala delle aliquote e delle deduzioni a valere dal 1° gennaio 2003. Nel messaggio in discussione si ritiene importante effettuare detta correzione contemporaneamente al passaggio di sistema (art. 39 cpv. 3 LT).

In futuro, ogniqualvolta l'indice dell'inflazione raggiungerà l'1%, invece del 3% come finora, il dato di riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo farà scattare l'adeguamento delle aliquote e delle deduzioni fiscali interessate (quello del 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale).

Il primo adeguamento (del 3.5%) avverrà quindi - a cura del Consiglio di Stato in virtù della delega prevista dall'art. 39 cpv. 2 LT - con effetto a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.

L'adeguamento sarà del 3.5% poiché, rispetto all'ultimo adeguamento avvenuto con effetto al 01.01.1999, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di tale percentuale. L'indice determinante ai fini dell'adeguamento del 1999 era di 104.0 punti (valuta al 31.12.1997) quello determinante per il 01.01.2003 è di 107.5 punti (valuta al 31.12.2001). Si precisa che l'indice nazionale dei prezzi al consumo applicato ai fini della correzione della progressione a freddo si riferisce all'indice di base del maggio 1993 (= 100).

### **5.3. Gli effetti su altre leggi cantonali**

Gli sgravi proposti permetteranno a determinate categorie di contribuenti di mantenere il reddito imponibile nei limiti necessari per poter continuare ad usufruire delle varie prestazioni sociali. Di converso è però possibile che altri contribuenti, con il cambiamento del sistema di tassazione, e il conseguente aumento del loro reddito imponibile, potrebbe trovarsi oltre i limiti di reddito che danno diritto alle prestazioni sociali (sussidi per premi cassa malati, borse di studio, assistenza sociale). Onde evitare simili ipotesi occorrerà quindi adeguare le soglie minime d'intervento delle singole legislazioni. L'entrata in vigore della nuova legge sul coordinamento delle prestazioni sociali, che propone di scostarsi dal reddito imponibile (fiscale) a favore del "reddito disponibile", potrebbe contribuire a risolvere queste situazioni.

## **6. LA TASSAZIONE ANNUALE POSTNUMERANDO DELLE PERSONE FISICHE SECONDO IL MESSAGGIO N° 5138**

### **6.1. In generale**

Come già rilevato, con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando, la tassazione avviene su base annua (cioè per un solo anno di imposta) e il periodo fiscale corrisponde al periodo di computo o di calcolo dell'imposta. Il momento determinante ai fini dell'imposta sulla sostanza, ma anche per la situazione personale (di stato civile) e familiare del contribuente è spostato alla fine dell'anno o dell'assoggettamento.

La tassazione annuale è calcolata tenendo conto dei redditi effettivamente conseguiti nel corso dell'anno al quale l'imposta stessa si riferisce per cui vengono definitivamente a cadere (poiché non più necessarie) le tassazioni intermedie che - in regime praenumerando biennale - avevano lo scopo di correggere determinate "distorsioni" che erano immanenti con quel sistema di tassazione che prevede di calcolare l'imposta sul reddito mediamente conseguito nei due anni (di computo) precedenti il periodo biennale di tassazione.

Nel sistema annuale la dichiarazione di imposta è presentata, con cadenza annuale, l'anno successivo a quello oggetto di tassazione. Altrimenti detto: periodo fiscale e periodo di computo coincidono, mentre il periodo di tassazione è spostato di un anno rispetto ai periodi fiscali e di computo.

Vi sono poi anche due altre particolarità che caratterizzano il sistema di tassazione annuale differenziandolo dal vigente regime praenumerando annuale:

- le uniche imposte annue intere (oggetto di tassazione separata) che coesistono con il sistema della tassazione annuale sono quelle riferite alle prestazioni in capitale della previdenza (art. 38 LT e art. 38 LIFD) e, limitatamente alla sola imposta cantonale, alle vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT). Il regime praenumerando conosceva invece, oltre alle due citate casistiche, anche le imposte annue intere per fine assoggettamento o in caso di tassazione intermedia;
- nelle relazioni intercantonali l'assoggettamento per appartenenza personale è dato nel solo Cantone (e per l'intero periodo fiscale) nel quale il contribuente è domiciliato alla fine dell'anno (art. 54 LT). Questa medesima regola vale anche all'interno del Cantone quando il contribuente sposta il proprio domicilio da un Comune all'altro (che

percepisce l'intera imposta comunale è solo il Comune di domicilio del contribuente alla fine dell'anno) (art. 277 e 278 LT).

Ne consegue che - diversamente dal regime praenumerando (che conosceva una tassazione "pro-rata" - nelle relazioni intercantionali (ma anche in quelle intercomunali) il periodo fiscale non è mai spezzettato. Le situazioni di fine assoggettamento (o di periodo fiscale inferiore all'anno civile) si possono quindi verificare solo in relazione a due particolari situazioni: quando il contribuente lascia il Cantone per trasferirsi all'estero (oppure arriva in Ticino dall'estero nel corso del periodo fiscale o dell'anno civile), quando il contribuente muore e termina così di essere soggetto fiscale. Una situazione di fine assoggettamento (o di spezzettamento del periodo fiscale) non è invece mai data in relazione a quei contribuenti che, durante il periodo fiscale, spostano il loro domicilio muovendosi all'interno della Svizzera o del Cantone.

Al riguardo della prima di queste due particolarità - segnatamente del nuovo capoverso 4 dell'articolo 38 LT che concerne il momento determinante ai fini dell'applicazione della scala delle aliquote in relazione alle prestazioni in capitale della previdenza - la Commissione ha esaminato un emendamento che ha proposto lo stralcio dell'intero capoverso 4. In altre parole, la proposta è quella di non eseguire la modifica oggetto del messaggio governativo.

A mente di chi ha proposto l'emendamento si tratta di una disposizione che non esiste nella LIFD per l'imposta federale diretta; essa manterrebbe inoltre una disposizione simile a quella applicata in regime praenumerando stabilendo una sorta di eccezione al sistema postnumerando e creando difficoltà di calcolo dell'imposta. La proposta del Consiglio di Stato, fatta propria dalla maggioranza della Commissione, si oppone a questo emendamento. In base ai principi generali della postnumerando ai fini della situazione personale fa stato la fine dell'anno o, in caso di morte o di trasferimento all'estero del contribuente, la fine dell'assoggettamento (la data del decesso o quella di partenza). Se non vi fosse il capoverso 4, per tassare le prestazioni in capitale della previdenza, bisognerebbe quindi sempre aspettare la fine dell'anno. Di regola i contribuenti che ricevono queste prestazioni chiedono però di poter immediatamente liquidare anche l'imposta, cosa che è possibile solo riferendo la situazione personale al momento della scadenza o del versamento della prestazione imponibile, senza dimenticare che l'immediata tassazione facilita anche l'incasso dell'imposta rendendolo meno problematico.

Riferire la situazione personale alla data della scadenza o del versamento anziché alla fine dell'anno potrebbe essere penalizzante per il contribuente, poiché chi si sposa durante l'anno e riceve una prestazione della previdenza prima di essersi sposato è penalizzato poiché la prestazione è tassata con l'aliquota delle persone sole (se si considerasse la situazione personale alla fine dell'anno si applicherebbe invece l'aliquota dei coniugati). Chi divorzia dopo aver ricevuto una prestazione in capitale (quando era sposato) è invece favorito. Per le persone sole, che restano tali per tutto l'anno, non vi è alcun cambiamento. Nella gran parte dei casi l'autorità fiscale applica comunque l'aliquota minima del 2% per cui la diversa situazione di stato civile non incide sulla tassazione.

I contribuenti che, dopo aver beneficiato di una prestazione in capitale della previdenza, si trasferiscono in un altro Cantone, trattandosi di prestazioni che sono oggetto di un'imposta annua intera (senza cumulo con gli altri redditi) saranno tassati dal Cantone di domicilio al momento della scadenza o del versamento della prestazione stessa, quindi anche in caso di trasferimento del contribuente in un altro Cantone, il diritto di tassare rimane del Cantone di partenza (ammesso che la prestazione sia scaduta o versata prima del cambiamento di domicilio).

## **6.2. I principi generali**

### **6.2.1. Il periodo fiscale (art. 50 LT)**

Nel sistema di tassazione annuale postnumerando il periodo fiscale corrisponde all'anno civile (art. 50 cpv. 2 Progetto di LT) per cui il trattamento fiscale dei redditi conseguiti dal contribuente dipende essenzialmente dal fatto che il periodo di assoggettamento copra o meno l'intero anno civile. Il calcolo dell'imposta è infatti - per quanto riguarda le aliquote e le deduzioni fiscali - diverso se il contribuente è in Ticino durante tutto l'anno oppure se la sua permanenza nel nostro Cantone (e quindi anche l'assoggettamento alle nostre imposte) è limitata ad una sola parte dell'anno e pertanto il periodo fiscale non coincide con l'anno civile. Si tratta tuttavia di situazioni che si possono solo riferire ai contribuenti che lasciano il Cantone per trasferirsi all'estero oppure giungono dall'estero e a quelli che decedono durante il periodo fiscale.

#### **6.2.1.1. Il periodo fiscale che copre l'intero anno civile (art. 51 e 52 LT)**

In relazione ai contribuenti il cui periodo fiscale coincide con l'anno civile la tassazione è più semplice che in regime praenumerando.

Per l'imposta sul reddito è tassato solo il reddito effettivamente conseguito; le variazioni di reddito che dovessero verificarsi durante il periodo fiscale sono pertanto direttamente considerate nella nuova tassazione annuale (senza dover intervenire con una tassazione intermedia). Chi ad esempio lavora solo per sei mesi e consegue un reddito di 40'000.- franchi è tassato (durante tutto l'anno) per questi soli 40'000.- franchi. Anche gli indipendenti sono tassati solo per il reddito effettivamente conseguito nel periodo fiscale (o anno civile). Questo principio fa stato anche in presenza di esercizi commerciali di durata inferiore o superiore ai dodici mesi per cui, ai fini dell'aliquota applicabile, non vi è più alcun riporto all'anno.

Per l'imposta sulla sostanza, ma anche per la situazione personale e familiare del contribuente, fa stato la consistenza e il valore della sostanza alla fine dell'anno (31.12.) per cui tutte le variazioni della sostanza che dovessero verificarsi durante il periodo fiscale - comprese quelle che, in regime praenumerando, costituivano motivo di tassazione intermedia - sono ininfluenti. Per la sostanza ereditata durante il periodo fiscale vige tuttavia una regola particolare secondo la quale - per evitare che questa medesima sostanza sia tassata due volte (presso il defunto per il periodo che era ancora in vita e presso l'erede) - l'imposta sulla sostanza dell'erede è calcolata:

- dal giorno della devoluzione fino alla fine del periodo fiscale, sulla sua sostanza complessiva esistente alla fine dello stesso periodo fiscale (compresa quindi la sostanza ereditata);
- dall'inizio del periodo fiscale fino alla data della devoluzione, sulla sua sostanza esistente alla fine dello stesso periodo fiscale (esclusa quindi la sostanza ereditata).

### **6.2.1.2. Il periodo fiscale inferiore all'anno civile (art. 50 cpv. 3 e 4 LT)**

Va anzitutto ricordato che le situazioni di periodo fiscale inferiore all'anno civile possono verificarsi solo in relazione a casi di inizio o di fine di assoggettamento di contribuenti che arrivano dall'estero o partono dal Cantone per l'estero (mai invece per chi viene da o si trasferisce in un altro Cantone) oppure nei casi di decesso del contribuente.

Per l'imposta sul reddito oggetto di imposizione è il solo reddito conseguito nel Cantone (dalla data di arrivo nel Cantone fino alla fine del periodo fiscale oppure dall'inizio del periodo fiscale fino alla data di partenza dal Cantone o del decesso). In questi casi il calcolo dell'imposta sul reddito è tuttavia soggetto a regole particolari:

- le deduzioni legate al reddito del lavoro sono determinate proporzionalmente alla durata del periodo di attività, mentre quelle sociali sono deducibili proporzionalmente alla durata del periodo di assoggettamento (quindi di permanenza) nel Cantone. Le altre deduzioni (come quelle delle spese per malattia, le liberalità, di perfezionamento professionale, ecc.) sono invece ammesse nell'ammontare effettivamente pagato durante il periodo di assoggettamento (ovviamente entro i limiti massimi ammessi dalla LT);
- per l'applicazione dell'aliquota i proventi periodici (come il reddito del lavoro, le rendite, il reddito della sostanza immobiliare, ecc.) sono annualizzati proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento (quindi del periodo di permanenza nel Cantone). I proventi non periodici - cioè quelli che hanno carattere di unicità (come le gratifiche, i dividendi, gli interessi su capitali a risparmio, ecc.) - non sono invece convertiti su dodici mesi per il calcolo dell'aliquota.

Per l'imposta sulla sostanza è determinante la sostanza esistente alla fine del periodo fiscale (31.12.) oppure al momento in cui il contribuente lascia il Cantone per l'estero oppure muore (cioè alla fine dell'assoggettamento). Realizzandosi però le condizioni di assoggettamento per un periodo di tempo inferiore al periodo fiscale (o all'anno civile), l'imposta sulla sostanza è calcolata proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento (o della permanenza nel Cantone). In presenza di eventuale sostanza ereditata vale il particolare calcolo già esposto al punto precedente.

### **6.2.1.3. L'imposizione della famiglia (art. 53 LT)**

Poiché con la tassazione annuale postnumerando è, di regola, determinante la situazione (anche personale e familiare) alla fine del periodo fiscale (31.12.) o quella alla fine dell'assoggettamento, anche le basi temporali che si riferiscono ai coniugi considerano questo particolare momento. Ne deriva che le variazioni di stato civile che intervengono nel corso del periodo fiscale (o dell'anno civile) non sono influenti ai fini della tassazione. Di principio è infatti considerata la situazione di stato civile alla fine dell'anno o del periodo fiscale.

#### **6.2.1.3.1. Il matrimonio (art. 53 cpv. 1 LT)**

In caso di matrimonio nel corso del periodo fiscale (anno civile) i contribuenti sono considerati sposati per tutto il periodo fiscale, in pratica, retroattivamente a partire dal 1° gennaio (art. 53 cpv. 1 Progetto di LT). Durante l'anno in cui avviene il matrimonio (e per tutta la durata del periodo fiscale) i due contribuenti interessati (coniugi) devono pertanto presentare una dichiarazione di imposta unica e saranno tassati congiuntamente come coniugati.

### **6.2.1.3.2. La separazione legale o di fatto e il divorzio (art. 53 cpv. 2 LT)**

In caso di divorzio o di separazione - legale o anche solo di fatto - nel corso del periodo fiscale i coniugi sono tassati separatamente per l'intero periodo fiscale durante il quale si sono separati o hanno divorziato (art. 53 cpv. 2 Progetto di LT). I due contribuenti interessati sono pertanto, singolarmente, tenuti a presentare una propria dichiarazione di imposta alle quali farà seguito una notifica di tassazione (individuale) per ciascuno di essi.

### **6.2.1.3.3. Il decesso di un coniuge (art. 53 cpv. 3 LT)**

Con la morte di uno dei due coniugi cessa l'imponibilità dei contribuenti come coniugi e inizia, per il coniuge superstite, l'imponibilità quale persona sola (art. 53 cpv. 3 Progetto di LT). Il decesso di uno dei due coniugi provoca pertanto una frammentazione del loro periodo fiscale e fa sì che il periodo di assoggettamento dei coniugi sia di durata inferiore al periodo fiscale (o all'anno civile). Anche per il coniuge superstite, in relazione al quale la morte provoca l'inizio di imponibilità, il periodo fiscale (nella sua veste di persona sola) è di durata inferiore al periodo fiscale (o all'anno civile).

Da questa situazione deriva che, in riferimento ad ambedue le partite fiscali (quella dei coniugi e quella del coniuge superstite), sono applicate le particolari regole che riguardano la tassazione quando il periodo fiscale non coincide con l'anno civile (cfr. capitolo 6.2.1.2.).

La Commissione - in relazione alla regola di prendere in considerazione la situazione di stato civile alla fine del periodo fiscale - ha accertato che, nell'anno in cui due coniugi divorziano o si separano (legalmente o di fatto) oppure uno dei due coniugi decede, è applicabile, singolarmente ai contribuenti divorziati o separati e al vedovo o alla vedova, l'aliquota degli altri contribuenti e non più quella dei coniugati. Questo ovviamente solo nel caso in cui questi contribuenti non abbiano figli a carico. L'effetto è quello di penalizzare queste categorie di contribuenti (anche se - occorre riconoscere - che essi non sono comunque penalizzati rispetto al regime di tassazione praenumerando biennale, in riferimento al quale il divorzio o la separazione legale o di fatto e la morte di uno dei due coniugi è motivo di tassazione intermedia).

La Commissione ha voluto comunque evitare che, nel periodo fiscale interessato dal cambiamento di stato civile, la situazione dei contribuenti interessati fosse - dal profilo della scala delle aliquote a loro applicabili - peggiorata.

L'articolo 35 LT è stato pertanto completato con un nuovo capoverso 5 che prevede di applicare le aliquote dei coniugati nell'anno durante il quale i coniugi divorziano o si separano oppure uno dei due coniugi rimane vedovo.

Questa particolare disposizione - anche se è relativa alle regole dell'articolo 53 LT - è stata, per ragioni di sistematica, inserita nell'articolo 35 LT che disciplina le aliquote e la loro applicazione.

A seguito di questa modifica chi, ad esempio, divorzia sarà - nell'anno del divorzio - tassato separatamente ( ambedue i divorziati avranno una partita fiscale individuale), ma l'aliquota sarà per ambedue quella dei coniugati a prescindere dal fatto che vi siano o meno figli a carico.

#### 6.2.1.4. La tassazione annuale nelle relazioni intercantionali (art. 54 LT)

La suddivisione dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale - che è data quando il contribuente è, per effetto del suo domicilio, illimitatamente imponibile nel Cantone - o in virtù dell'appartenenza economica - che è data quando il contribuente possiede elementi imponibili (immobile o stabilimento di impresa) in un Cantone diverso da quello del suo domicilio - è conosciuta anche dal nuovo sistema annuale postnumerando. Tuttavia, diversamente dal regime praenumerando, in relazione ai contribuenti assoggettati per appartenenza personale che trasferiscono il loro domicilio all'interno della Svizzera (da un Cantone all'altro) vige il nuovo principio dell'unitarietà del periodo fiscale per cui non è più data la possibilità, per i cantoni (ma anche per i comuni) interessati, di prelevare un'imposta "pro-rata" o, più generalmente, di un riparto di imposta. È infatti unicamente il Cantone nel cui territorio il contribuente è domiciliato alla fine del periodo fiscale (31.12.) o dell'assoggettamento che procede alla tassazione per l'intero periodo fiscale. Ne deriva che il Cantone di partenza (ma anche i comuni di quel Cantone) perde completamente il proprio diritto di tassare (quindi anche di percepire l'imposta ordinaria), a meno che il contribuente mantenga - nel Cantone di partenza - un elemento imponibile (come un immobile o uno stabilimento di impresa) che continuerà ad essere tassato, tuttavia in virtù del principio dell'appartenenza economica e non di quella personale.

Così il contribuente, che trasferisce, nel 2003, il proprio domicilio dal Cantone A al Cantone B e si trova ad essere domiciliato, il 31.12.2003, nel Cantone C, sarà tassato unicamente nel Cantone C (anche in relazione ai redditi conseguiti durante la permanenza nei cantoni A e B) e l'intera imposta sarà percepita unicamente dal Cantone C. Anche le imposte comunali dei cantoni A e B seguono lo stesso destino. Se questo stesso contribuente dovesse mantenere, nel Cantone A, la sua residenza di vacanza, le imposte relative a questa residenza (sostanza e valore locativo) continueranno invece ad essere percepite dal Cantone A e dal Comune di situazione dell'immobile.

La competenza a tassare le **prestazioni in capitale della previdenza** (art. 38 LT) si determina invece in base al domicilio al momento della scadenza della prestazione. Per la tassazione di queste prestazioni non fa quindi stato la regola del domicilio alla fine dell'anno (31.12.) o alla fine dell'assoggettamento. Pertanto, se il contribuente è ancora domiciliato nel Cantone di partenza alla scadenza della prestazione di previdenza, la tassazione (imposta annua intera) avviene in quest'ultimo Cantone indipendentemente dal fatto che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento, il contribuente è domiciliato nel Cantone di arrivo (che è competente per l'imposizione dell'intero periodo fiscale).

Le **vincite** da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 36 LT) sono - in caso di trasferimento di domicilio - tassate nel Cantone di arrivo, ossia nel Cantone di domicilio alla fine del periodo fiscale (31.12.) o dell'assoggettamento. Diversamente da quanto avviene per le prestazioni in capitale della previdenza, per le vincite vale quindi la regola generale della nuova tassazione annuale postnumerando che, nelle relazioni intercantionali, considera - come determinante per la competenza a tassare - il domicilio alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

I contribuenti **assoggettati all'imposta alla fonte** che cambiano Cantone nel corso del periodo fiscale sono imposti, nel Cantone di partenza, sulla base del reddito conseguito dall'inizio del periodo fiscale fino alla data di partenza e, nel Cantone di arrivo, dalla data di arrivo fino alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 122 cpv. 4 LT).

Resta infine riservato, al Cantone di situazione, l'assoggettamento di eventuali elementi della sostanza o del reddito imponibili per **appartenenza economica** (immobili e relativo reddito, stabilimenti di impresa situati in un Cantone diverso da quello di domicilio del contribuente).

#### **6.2.1.5. La tassazione annuale nelle relazioni intercomunali (art. 277 e 278 LT)**

In regime di tassazione praenumerando biennale quando una **persona fisica**, assoggettata in virtù dell'appartenenza personale, cambiava di domicilio da un Comune all'altro all'interno del Cantone, ad ogni Comune di domicilio era attribuita una quota "pro-rata" dell'imposta comunale. Con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando, decade invece il riparto intercomunale dell'imposta in proporzione alla durata dell'assoggettamento in ogni singolo Comune di domicilio. Rimangono per contro i riparti intercomunali per i contribuenti che dispongono di fattori imponibili (per appartenenza economica) in comuni diversi da quello di domicilio (ad es.: gli immobili, gli stabilimenti di impresa degli indipendenti).

Secondo la nuova regola della tassazione annuale postnumerando l'imposta comunale per l'intero anno sarà pertanto prelevata dal Comune in cui il contribuente ha domicilio alla fine dell'anno (art. 277 e 278 LT).

Fra comuni si applicheranno quindi le nuove regole della LAID valide sul piano intercantonale (art. 68 LAID e nuovo art. 54 LT per le persone fisiche). Questa soluzione, non imposta dal diritto federale, si impone per motivi di ordine pratico e di semplificazione. Conseguentemente i cambiamenti di domicilio intervenuti nel corso dell'anno non producono dal profilo dell'imposta comunale alcun effetto, ciò vale anche per l'imposta cantonale quando il contribuente lascia il Cantone per trasferirsi in un altro Cantone o da un altro Cantone arriva in Ticino (nuovo art. 54 cpv. 1).

La Commissione tributaria ha esaminato la soluzione proposta, soffermandosi sul fatto che il nuovo sistema penalizza il Comune di partenza del contribuente poiché privato delle imposte comunali dell'intero anno. Dopo aver richiesto un parere al servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, la Commissione ha comunque ritenuto di dover condividere la soluzione proposta dal Consiglio di Stato per le seguenti ragioni.

La soluzione ha il pregio della semplificazione amministrativa e procedurale adattandosi alla nuova soluzione informatica. Adottare invece una soluzione "pro-rata" comporta notevoli complicazioni procedurali, si pensi ad esempio all'imposta comunale maturata (o di pertinenza di) in più comuni in caso di arrivo da un altro Cantone o di partenza per un altro Cantone qualora i trasferimenti del contribuente all'interno del Cantone fossero diversi ed esistesse un frazionamento del periodo fiscale. Il legislatore cantonale è comunque condizionato dal nuovo regime delle basi temporali (cfr. nuovi art. 50 – 58 LT), senza dimenticare gli obiettivi della nuova legge federale sul coordinamento e la semplificazione della procedura d'imposizione delle imposte dirette che impongono l'adozione delle medesime nuove regole armonizzanti valide per le relazioni intercantonali. Il principio dell'unità del periodo fiscale non giustifica, in caso di cambiamento di domicilio, il frazionamento del periodo fiscale. E' insito nel sistema di tassazione postnumerando per le persone fisiche in caso di assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale, l'abbandono del calcolo pro rata temporis dell'imposta comunale e cioè del riparto intercomunale dell'imposta in proporzione alla durata dell'assoggettamento in ogni singolo Comune. Infine i dati forniti dall'Ufficio di statistica rivelano che il saldo degli spostamenti tra i comuni è più o meno neutro, e comunque vi sarebbero poi anche casi in cui il riparto dell'imposta totale in favore di un Comune, in funzione della durata, non sarebbe

nemmeno giustificato (es. matrimonio fra un coniuge domiciliato in un altro Comune al disotto dei limiti dell'imponibilità e coniuge possidente domiciliato nel Comune di assoggettamento alla fine del periodo fiscale).

La soluzione della vigente LT costituisce una complicazione e un maggior onere amministrativo (anche per i comuni) rispetto alla soluzione praticata nell'ambito delle relazioni intercantionali (poiché permette di abolire i riparti di imposta) e, mantenendo gli attuali riparti intercomunali, è comunque necessario stabilire un'eccezione per i casi dei contribuenti che si trasferiscono in un altro Cantone.

Per le **persone giuridiche** che cambiano domicilio il riparto intercomunale dell'imposta comunale sull'utile e sul capitale sarà invece ancora eseguito (art. 22 LAID e art. 63a LT). Competente a tassare sarà il Cantone di sede alla fine del periodo fiscale. Anche l'altro Cantone (quello di partenza) emetterà la propria tassazione e i fattori imponibili per la determinazione dell'imposta sull'utile e sul capitale sono ripartiti tra i due cantoni interessati (quindi anche tra i relativi comuni) seguendo le regole del divieto di doppia imposizione intercantonale (cfr. art. 22 LAID e nuovo art. 63a LT).

L'assoggettamento all'**imposta immobiliare comunale** delle persone fisiche e giuridiche sarà a carico del contribuente proprietario dell'immobile alla fine (e non all'inizio) dell'anno civile. Il valore di stima determinante ai fini del calcolo dell'imposta immobiliare comunale è quello della fine dell'anno civile e non più - come attualmente - quello dell'inizio dello stesso anno civile.

## **7. LE MISURE DI SGRAVIO FISCALE**

### **7.1. I lavori commissionali**

La Commissione ha riservato ampio spazio agli approfondimenti relativi alle misure di sgravio del quarto pacchetto fiscale non soltanto in relazione alle conseguenze che tali sgravi determinano per le finanze del Cantone e dei comuni (cfr. capitolo 3.), ma anche per quanto riguarda i beneficiari delle singole misure oggetto della proposta governativa.

Rispetto al Messaggio n° 5138, la maggioranza della Commissione tributaria - nell'ambito dell'accordo raggiunto sugli sgravi del quarto pacchetto fiscale (cfr. sintesi al capitolo 7.7.) - ha ritenuto di:

- ulteriormente incentivare il reddito disponibile delle famiglie con figli a carico aumentando di altri 800.- franchi la deduzione per figli e persone bisognose a carico (cfr. capitolo 7.3.2.);
- introdurre uno sgravio a beneficio delle persone sole attraverso la correzione della relativa scala delle aliquote dell'imposta sul reddito (cfr. capitolo 7.4.);
- diminuire gli sgravi a favore delle persone giuridiche decidendo una minore correzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale (cfr. capitolo 7.6.1.);
- abolire l'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata, sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie, come pure sui documenti bancari procedendo a tappe e per singole categorie di contratti (cfr. capitolo 7.6.2.).

Con queste decisioni la Maggioranza ha voluto anche dare maggior peso agli sgravi per le persone fisiche rispetto a quelli delle persone giuridiche. In effetti (fatta astrazione dall'imposta di bollo i cui interventi vanno a favore sia delle persone fisiche, sia di quelle

giuridiche) le decisioni dell'accordo commissionale fanno sì che le **persone fisiche** siano beneficiarie di uno sgravio di 33.3 milioni di franchi per il Cantone e di 27.7 milioni di franchi per i comuni. Secondo la proposta del Consiglio di Stato le persone fisiche avrebbero invece beneficiato di uno sgravio pari a 24.9 milioni di franchi per il Cantone e 20.7 milioni di franchi per i comuni. Gli sgravi a favore delle **persone giuridiche** si sono per contro, con l'accordo commissionale, ridotti di 6.5 milioni di franchi per il Cantone e di 5.4 milioni di franchi per i comuni.

Le differenze rispetto al Messaggio n° 5138 sono dovute - per le persone fisiche - all'aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico (+ 5.6 milioni di franchi per il Cantone e + 4.7 milioni di franchi per i comuni) e al nuovo sgravio a favore delle persone sole (+ 2.8 milioni di franchi per il Cantone e + 2.3 milioni di franchi per i comuni) e - per le persone giuridiche - alla diminuzione più ridotta dell'aliquota dell'imposta sul capitale (- 6.5 milioni di franchi per il Cantone e - 5.4 milioni di franchi per i comuni). Il tutto come, meglio e più nel dettaglio, risulta dalla relativa tabella del capitolo 7.7.).

La Commissione ha quindi esaminato le seguenti proposte di sgravio.

## **7.2. Le misure in favore dei pensionati e dei beneficiari di rendite AI (art. 32 cpv. 1 lett. g LT)**

Nel nostro Cantone fino al 31 dicembre 2000 le rendite della pensione erano tassate nella misura del 90%, ma con una deduzione massima di 2'000.- franchi.

Quando nel terzo pacchetto fiscale (cfr. Messaggio n° 5016 del 27 giugno 2000) il Parlamento ha dovuto adeguare la LT alla LAID, poiché così era imposto, ha dovuto imporre al 100% le rendite pensionistiche del secondo pilastro. Nel contempo però è stata penalizzata una categoria di contribuenti, penalizzata al punto di vedersi vanificare gli sgravi fiscali decisi nella votazione popolare del 6 febbraio 2000 (riduzione lineare del 5% delle aliquote dell'imposta sul reddito) e in parte quelli proposti dal Consiglio di Stato con il terzo pacchetto fiscale (aumento della deduzione per oneri assicurativi).

Giova infine ricordare che fino al 31 dicembre 2000 (grazie alla norma transitoria dell'art. 302 LT 1994) le famiglie di cui un coniuge lavorava e l'altro beneficiava di una rendita di invalidità usufruivano della deduzione riconosciuta ai coniugati con doppio reddito. Poi, per effetto dell'adeguamento obbligatorio alla LAID, a partire dal 2001 questa deduzione è stata tolta. Ora la deduzione proposta ha anche l'effetto di ulteriormente attenuare il maggior carico fiscale di queste famiglie.

La misura consiste in una deduzione aggiuntiva per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) a beneficio di quelle categorie di contribuenti (pensionati e beneficiari di rendite AI che normalmente non versano più contributi né al II° pilastro né al III° pilastro vincolato A). La possibilità massima di deduzione per i coniugi (che entrambi non pagano contributi al II° o III° pilastro) passa in tal modo da 9'000.- a 13'600.- franchi (se si considera anche l'indicizzazione della deduzione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione) e per gli altri contribuenti da 4'500.- a 6'800.- franchi (sempre considerata anche l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione).

Per questi contribuenti:

- aumenta lo spazio per coprire gli oneri per i premi delle casse malati (comprese le eventuali coperture complementari) e dell'assicurazione obbligatoria infortuni (LAINF), premi questi ultimi che non possono essere dedotti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 32 capoverso 1 lettera f LT;
- beneficiano in maggior misura della non imponibilità degli interessi maturati su capitali a risparmio.

L'articolo 32 capoverso 1 lettera g) è approvato come alla proposta del Consiglio di Stato adeguando tuttavia l'importo della deduzione a 9'600.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e a 4'800.- franchi per gli altri contribuenti (per tener conto dell'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione).

### **7.3. Le misure a sostegno delle famiglie**

#### **7.3.1. In generale**

Le nostre famiglie sono mediamente confrontate con oneri che limitano considerevolmente le loro disponibilità finanziarie (si pensi all'onere rappresentato dai figli o persone bisognose a carico, ai figli agli studi). Le borse di studio aiutano le fasce di reddito più basse, per le altre, al di sopra dei limiti previsti, non è dato il diritto a percepire questi aiuti sociali.

#### **7.3.2. La deduzione per figli e persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a, b LT)**

La deduzione ammessa per i contribuenti che provvedono al sostentamento di figli minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25° anno di età oppure di persone bisognose a loro carico è aumentata da 8'000.- a 10'400.- franchi. L'aumento da ascrivere agli sgravi fiscali è di 1'800.- franchi (1'000.- franchi proposti dal Consiglio di Stato e ulteriori 800.- franchi decisi dalla Commissione). La rimanenza (di 600.- franchi) è invece dovuta all'indicizzazione della deduzione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione.

Con l'aumento proposto (+ 800.- franchi, quindi per uno sgravio complessivo di 1'800.- franchi) la maggioranza della Commissione ha voluto considerare, in misura maggiore di quanto proposto dal Consiglio di Stato, i costi occasionati alle famiglie dal mantenimento dei figli, questo anche in relazione ai relativi oneri che ne derivano (premi della cassa malati, ecc.). Grazie a questo aumento la deduzione per figli a carico si avvicina maggiormente alla deduzione che il Consiglio federale propone di introdurre nell'ambito della modifica della LIFD oggetto del messaggio federale concernente il pacchetto fiscale 2001 della Confederazione (cfr. FF n° 27 del 10 luglio 2001 pag. 2655 ss.). Sono inoltre attenuate le differenze tra il reddito disponibile delle famiglie con figli e quello delle famiglie senza figli. Deve essere inoltre aggiunto che gli sgravi per figli a carico vanno, nella misura dell'83% circa, a favore dei contribuenti nelle fasce di reddito imponibile fino a 80'000.- franchi come risulta dalla seguente tabella. Dalla tabella si evince anche che la maggior parte delle famiglie con figli si situano nelle fasce del ceto medio. Chi avversa questo tipo di deduzione citando casi estremi omette di considerare questo dato di fatto.

Numero di famiglie e numero dei figli suddivisi per fasce di reddito										
Fasce di Reddito Imponibile			No. famiglie	No. famiglie cumulate	%	% cumulato	No. figli	No. figli cumulati	%	% cumulato
0	-	9'900	1560		4,13%	4,13%	2604	2604	4,19%	4,19%
10'000	-	14'900	940	2500	2,49%	6,62%	1602	4206	2,58%	6,76%
15'000	-	19'900	1608	4108	4,25%	10,87%	2778	6984	4,47%	11,23%
20'000	-	24'900	2206	6314	5,83%	16,70%	3775	10759	6,07%	17,30%
25'000	-	29'900	2899	9213	7,67%	24,37%	4846	15605	7,79%	25,09%
30'000	-	34'900	3270	12483	8,65%	33,02%	5437	21042	8,74%	33,84%
35'000	-	39'900	3093	15576	8,18%	41,20%	5097	26139	8,20%	42,03%
40'000	-	49'900	5827	21403	15,41%	56,61%	9372	35511	15,07%	57,10%
50'000	-	59'900	4521	25924	11,96%	68,57%	7193	42704	11,57%	68,67%
60'000	-	69'900	3243	29167	8,58%	77,15%	5157	47861	8,29%	76,96%
70'000	-	79'900	2268	31435	6,00%	83,15%	3605	51466	5,80%	82,76%
80'000	-	89'900	1495	32930	3,95%	87,10%	2425	53891	3,90%	86,66%
90'000	-	99'900	1061	33991	2,81%	89,91%	1741	55632	2,80%	89,46%
100'000	-	109'900	756	34747	2,00%	91,91%	1235	56867	1,99%	91,45%
110'000	-	119'900	532	35279	1,41%	93,32%	890	57757	1,43%	92,88%
120'000	-	129'900	413	35692	1,09%	94,41%	682	58439	1,10%	93,97%
130'000	-	139'900	324	36016	0,86%	95,27%	539	58978	0,87%	94,84%
140'000	-	149'900	248	36264	0,66%	95,93%	412	59390	0,66%	95,50%
150'000	-	199'900	688	36952	1,82%	97,75%	1211	60601	1,95%	97,45%
200'000	-	249'900	304	37256	0,80%	98,55%	537	61138	0,86%	98,31%
250'000	-	299'900	192	37448	0,51%	99,06%	361	61499	0,58%	98,89%
300'000	-	349'900	102	37550	0,27%	99,33%	179	61678	0,29%	99,18%
350'000	-	399'900	73	37623	0,19%	99,52%	139	61817	0,22%	99,41%
400'000	-	449'900	49	37672	0,13%	99,65%	100	61917	0,16%	99,57%
450'000	-	499'900	25	37697	0,07%	99,72%	46	61963	0,07%	99,64%
500'000	e oltre		119	37816	0,31%	100,03%	224	62187	0,36%	100,00%
Totale			37816		100%		62187		100%	

I dati si riferiscono al periodo fiscale 1999/2000. Nel numero di famiglie sono comprese anche quelle monoparentali con figli a carico. Il numero di figli a carico comprende anche quelli agli studi fino al 25° anno di età.

Per quanto riguarda la deduzione per persone bisognose a carico la Commissione ha voluto anche considerare la particolare formulazione della relativa vigente disposizione cantonale (art. 34 cpv. 1 lett. b LT) secondo la quale questa deduzione è ammessa "... sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione...". Altrimenti detto, la deduzione per persone bisognose a carico è riconosciuta unicamente alla condizione che il costo che il contribuente si assume per la persona a carico uguagli almeno l'importo della deduzione medesima. Ne consegue che ogni qualvolta, nell'ambito di una modifica della LT, si decide di aumentare l'importo della deduzione per persone bisognose a carico e non vi è un corrispondente aumento dei costi occasionati al contribuente dalla persona bisognosa a suo carico, il contribuente interessato perde - per così dire automaticamente - il beneficio di questa deduzione (che aveva invece nel periodo fiscale precedente).

Il seguente esempio spiega meglio la situazione:

Un contribuente, nel periodo fiscale 2001/02, ha a proprio carico una persona bisognosa e, per il sostentamento di questa persona, assume dei costi di 8'000.- franchi. Questa medesima persona bisognosa continua ad essere a carico dello stesso contribuente anche nel periodo fiscale successivo che è quello della prima imposta annuale postnumerando 2003. La spesa rimane, anche nel 2003, di 8'000.- franchi.

Applicando l'articolo 34 capoverso 1 lettera b) secondo il tenore della vigente LT e considerando che l'importo della deduzione per persone bisognose a carico aumenta nel 2003 a 10'400.- franchi, questo contribuente, nel periodo fiscale 2001/02, può tranquillamente dedurre fiscalmente gli 8'000.- franchi (poiché il costo a suo carico uguaglia almeno l'importo della deduzione). Nel 2003 lo stesso contribuente, pur assumendosi ancora gli 8'000.- franchi di costi, perde invece completamente la deduzione per persone bisognose a carico (poiché il costo da lui sopportato non uguaglia almeno l'importo di 10'400.- franchi della nuova deduzione).

Per evitare questa situazione la Commissione ha deciso di rettificare il testo dell'articolo 34 capoverso 1 lettera b) LT e di prevedere che, a partire da 5'600.- franchi e fino a 10'400.- franchi, la deduzione è ammessa nella misura dei costi comprovati. Così il contribuente di cui al nostro esempio potrà operare la deduzione di 8'000.- franchi anche nel 2003. Per questa sua modifica la Commissione si è ispirata al testo della proposta del corrispondente articolo 213 capoverso 1 lettera c) LIFD così come formulata nel disegno di legge concernente il pacchetto fiscale 2001 della Confederazione (cfr. FF n. 27 del 10 luglio 2001 pag. 2655 ss.)

L'articolo 34 capoverso 1 lettera a) è approvato adeguando l'importo della deduzione a 10'400.- franchi (compresa l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione).

L'articolo 34 capoverso 1 lettera b) è approvato adeguando l'importo della deduzione a 10'400.- franchi (compresa l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione) e con la precisazione che la deduzione, da 5'600.- a 10'400.- franchi, è ammessa nella misura dell'importo comprovato.

### **7.3.3. La deduzione per figli agli studi fino al 25esimo anno di età (art. 34 cpv. 1 lett. c LT)**

Con questa deduzione - che è oggi di 5'600.- franchi e che si propone di aumentare a 12'000.- franchi (12'400.- franchi se si considera anche l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione) - si sono voluti tenere in considerazione i costi che derivano alle famiglie, in particolare durante la formazione postscolistica dei figli fino al compimento dei 25 anni.

Secondo le indicazioni, che la Divisione delle contribuzioni ha direttamente fornito alla Commissione, si intende mantenere l'attuale criterio di attribuzione di questa deduzione a seconda della circostanza che il figlio agli studi può o meno rientrare giornalmente al proprio domicilio e quella riferita al luogo della scuola o dell'istituto in cui segue i corsi (nel Cantone o fuori Cantone). L'importo della singola deduzione è tuttavia, grazie all'aumento qui proposto, proporzionalmente maggiore come risulta dalla seguente tabella.

<b>Tipo di deduzione</b>	<b>Importo della deduzione (secondo il vigente DE)</b>	<b>Importo nuova deduzione (secondo progetto di DE)</b>
per il figlio che può rientrare giornalmente al proprio domicilio	800.-	1'800.-
per il figlio che non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone	3'100.-	6'800.-
per il figlio che non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone	5'600.-	12'400.-

L'articolo 34 capoverso 1 lettera c) è approvato come alla proposta del Consiglio di Stato adeguando tuttavia l'importo della deduzione massima a 12'400.- franchi (per tener conto dell'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione).

#### **7.3.4. La deduzione dal reddito di attività lucrativa dei coniugi (art. 32 cpv. 2 LT)**

La deduzione, oggi pari a 4'400.- franchi, viene aumentata a 7'000.- franchi corrispondenti all'analogia deduzione federale (art. 33 cpv. 2 LIFD) prevista nei cantoni che tassano secondo il sistema annuale postnumerando. Riferendosi l'importo di questa deduzione alla situazione postnumerando, non è più necessaria l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione.

#### **7.4. Le misure a favore delle persone sole (art. 35 cpv. 1 LT)**

La Commissione ha voluto destinare parte della disponibilità finanziaria che si è liberata attraverso la minore riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche (- 6.5 milioni di franchi, cfr. capitolo 7.6.1.) alle persone sole, cioè ai celibi e alle nubili, ma anche ai vedovi e alle vedove, come pure ai divorziati/e e ai separati/e che non hanno figli a carico.

La Commissione ha pertanto deciso di correggere la scala delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone sole (art. 35 cpv. 1 LT) sgravandola per un importo pari ad un minor gettito cantonale di circa 2.8 milioni di franchi. Si vuole così considerare anche una categoria di soggetti fiscali che non è stata finora particolarmente beneficiata dagli sgravi dei pacchetti fiscali operando anche nella direzione di una maggiore equità tra le diverse categorie di contribuenti. Questo primo intervento vuole quindi anche essere un segnale al Consiglio di Stato a voler - in occasione delle prossime revisioni legislative - considerare anche la particolare situazione delle persone sole (oltre alle altre categorie di contribuenti che, nei passati e nel presente pacchetto fiscale, hanno beneficiato degli sgravi fiscali). Occorre infatti non dimenticare che, oggi, le persone tassate nella categoria definita come "altri contribuenti" (o persone sole) tendono ad essere in maggioranza rispetto ai coniugati (cfr. tabella allegata al rapporto).

La scala delle aliquote dell'imposta sul reddito degli altri contribuenti (dell'art. 35 cpv. 1 LT) è stata corretta introducendo uno sgravio pari ad un minor gettito cantonale di circa 2.8 milioni di franchi.

## **7.5. Le misure per una minore imposizione della sostanza (art. 49 cpv. 1 e 2 LT)**

Il Messaggio propone di aumentare da 100'000.- a 200'000.- franchi la quota della sostanza esente da imposta (art. 49 cpv. 1 e 2 LT).

## **7.6. Le misure per la competitività economica**

### **7.6.1. La riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 87 cpv. 1 LT)**

Il Consiglio di Stato ritiene, vista l'accresciuta concorrenza tra regioni economiche (cantoni e Stati), di dover rafforzare ulteriormente la competitività fiscale per le persone giuridiche proponendo una riduzione dal 2 all'1 per mille dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 87 cpv. 1 LT).

L'Esecutivo ricorda a tal proposito che nel 1999 l'indice di carico fiscale sull'utile e capitale delle persone giuridiche situava il nostro Cantone sopra la media nazionale (118,3 punti). Nell'anno 2000, grazie alle modifiche legislative, il Ticino è rientrato nel gruppo dei 10 cantoni con un indice inferiore alla media (93,2 punti), migliorando sensibilmente la sua posizione.

In secondo luogo si ricorda che la Confederazione ha abolito, nell'ambito dell'imposta federale diretta, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche a partire dal 1998. Si tratta infatti di un'imposta onerosa, pagata anche da aziende che non conseguono utili. Senza dimenticare il fatto che la proposta di ulteriormente attenuare l'imposta sul capitale si inserisce nella tendenza di gradualmente ridurre questa imposta per giungere, a medio termine, alla sua completa abolizione (quando, dal profilo della LAID, saranno date le premesse per farlo).

La Commissione tributaria ritiene per contro di proporre una riduzione dell'aliquota dal 2 all'1,5 per mille, invece che dell'1 per mille. Con questa ridotta deduzione si recupera parte del gettito fiscale a favore delle famiglie e delle persone sole.

L'articolo 87 capoverso 1 è approvato adeguando la riduzione dell'aliquota proposta dal Consiglio di Stato dall'1 al 0.5 per mille. La nuova aliquota è pertanto dell'1.5 per mille.

### **7.6.2. La riduzione dell'aliquota dell'imposta di bollo**

Un'ulteriore misura proposta dal Consiglio di Stato consiste nella riduzione lineare del 25% di tutte le aliquote dell'imposta di bollo.

La maggioranza della Commissione propone l'abolizione dell'intera imposta di bollo (ad eccezione di quella riguardante gli spettacoli cinematografici) procedendo a tappe e per categorie di contratti, ma a partire dal 2004 (e non dal 2003 come vorrebbe l'iniziativa parlamentare elaborata del 5 ottobre 2000 di Roger Etter per la Deputazione UDC, almeno per quanto riguarda i contratti per scrittura privata).

Le ragioni che hanno portato la maggioranza della Commissione a privilegiare questo tipo di intervento, più radicale, rispetto a quello proposto dal Consiglio di Stato (cioè la riduzione lineare del 25% di tutte le aliquote d'imposta), sono da ricondurre alla considerazione che si tratta di un'imposta ritenuta ormai obsoleta ed estranea ad un

sistema fiscale moderno. Lo stesso Consiglio di Stato, in più di un'occasione, ha avuto modo di affermare che questa imposta sarebbe da abolire condizionando però questa decisione alla necessaria disponibilità finanziaria tenuto anche conto delle altre priorità della politica fiscale (cfr. Messaggio n° 4909 del 25 agosto 1999 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 dicembre 1996 presentata da Fabio Regazzi per una riduzione dell'imposta di bollo mediante emanazione del decreto esecutivo giusta l'art. 55 Lbol e relativi rimandi).

Preso la decisione di principio di abolire l'imposta di bollo, la Commissione ha poi approfondito tempi e modalità per raggiungere questo obiettivo. Sono state in particolare valutate quattro varianti. Quella di giungere all'abolizione dell'imposta, nel termine di cinque anni a partire dal 2003, con una riduzione lineare delle aliquote del 20% all'anno. Quella di eliminare - nel termine di quattro anni, ma a partire dal 2004 - l'imposta attraverso una riduzione lineare delle aliquote in due tappe, del 50% ciascuna. Infine quella di abolire l'imposta a tappe, ma per categoria di contratti che considera le due sottovarianti: di raggiungere l'obiettivo nel termine di cinque anni a partire dal 2003 e di raggiungerlo nell'arco di quattro anni, ma a partire dal 2004. Il tutto come meglio risulta, anche nei suoi risvolti finanziari, dalla seguente tabella:

Varianti	Diminuzione del gettito					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Abolizione lineare nei 5 anni (del 20% annuo)	7.7	15.4	23.1	30.8	38.5	
Abolizione in due tappe (del 50% ciascuna)		19.25	19.25	19.25	19.25	19.25
<b>Cumulato per anno</b>	<b>0</b>	<b>19.25</b>	<b>19.25</b>	<b>19.25</b>	<b>38.50</b>	
Abolizione per categorie di contratti - contratti per scrittura privata - atti notarili e cartelle ipotecarie - documenti bancari	13.2	13.2	13.2 8.6	13.2 8.6	13.2 8.6	13.2 16.7
<b>Cumulato per anno</b>	<b>13.2</b>	<b>13.2</b>	<b>21.8</b>	<b>21.8</b>	<b>38.5</b>	
Abolizione per categorie di contratti - contratti per scrittura privata - atti notarili e cartelle ipotecarie - documenti bancari	0	13.2	13.2	13.2 8.6	13.2 8.6	13.2 8.6 16.7
<b>Cumulato per anno</b>		<b>13.2</b>	<b>13.2</b>	<b>21.8</b>	<b>21.8</b>	<b>38.5</b>

La Commissione considera migliori le varianti che prevedono di intervenire sulle singole categorie di contratti sottoposti al bollo poiché di più facile applicazione e più chiare per quanto riguarda la comprensione da parte dei contribuenti interessati. L'intervento sulle aliquote crea invece non indifferenti oneri amministrativi e ha anche il difetto di rimandare nel tempo l'abolizione dell'imposta sui contratti per scrittura privata che, da più parti, è poco capita e ritenuta anche di difficile applicazione.

Delle due varianti che la Commissione ha ritenuto di considerare è stata privilegiata l'ultima, cioè quella di abolire l'imposta a partire dal 2004 iniziando dai contratti per scrittura privata per poi passare, dal 2006, a quelli notarili e alle cartelle ipotecarie e, infine dal 2008, ai documenti bancari. L'intervento posticipato al 2004 ha infatti il pregio di permettere di recuperare, nel 2003 (che è un anno che il Consiglio di Stato considera particolarmente delicato), una disponibilità di 9.8 milioni di franchi rispetto alla proposta del messaggio governativo.

È necessario precisare che l'imposta sugli spettacoli cinematografici (attualmente del 7%) non è toccata dalle decisioni della Commissione. La Commissione tributaria ritiene anzi che questa imposta debba essere sicuramente mantenuta in considerazione del suo particolare scopo che è quello di alimentare un fondo cantonale per il promovimento della produzione di pellicole cinematografiche di interesse cantonale e per l'aiuto alle sale cinematografiche nelle regioni periferiche (art. 35 cpv. 1 Lbol).

Tuttavia, con l'abolizione del bollo sulle tre categorie di contratti (per scrittura privata, atti notarili e cartelle ipotecarie, come pure documenti bancari), la Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici risulterà, a partire dal 2008, impoverita dalla sua parte più consistente per cui il Consiglio di Stato dovrà trovare una più adeguata collocazione per gli attuali disposti che disciplinano l'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici (art. 34 - 37 Lbol) inserendoli, più opportunamente e con le relative disposizioni di procedura, in una sede appropriata. Anche la soppressione dell'imposta di bollo sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie (prevista a partire dal 2006) comporterà, forzatamente, di riconsiderare le disposizioni della Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 per quanto concerne l'istituto dell'archivio notarile e la funzione dell'archivista notarile. Il Consiglio di Stato dovrà quindi presentare in tempo utile (e in funzione della scadenza del 2006) delle proposte anche a quest'ultimo riguardo.

In luogo della riduzione lineare del 25% di tutte le aliquote dell'imposta di bollo proposta dal Consiglio di Stato la Commissione ha deciso di adottare un nuovo articolo 55a Lbol che prevede di abolire l'imposta di bollo, a partire dal 2004, sui contratti per scrittura privata, a partire dal 2006, sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie e, a partire dal 2008, sui documenti bancari.

Secondo questa proposta della Commissione l'imposta di bollo sarà quindi ancora prelevata, sui contratti per scrittura privata, fino e compreso il 2003, sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie fino e compreso il 2005 e sui documenti bancari fino e compreso il 2007.

## **7.7. Le decisioni della Commissione tributaria sugli sgravi, in sintesi**

Riassumendo le proposte di modifica della legge tributaria, approvate dalla maggioranza della Commissione tributaria, sono le seguenti:

Modifica legislativa	Messaggio del Consiglio di Stato (diminuzione del gettito d'imposta in mio. di fr.)		Proposte Commissione tributaria (diminuzione del gettito d'imposta in mio. di fr.)		Differenze	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio a favore di contribuenti che non pagano contributi al II° e III° pilastro vincolato	2.5	2.1	2.5	2.1	-	-
Aumento della deduzione per figli e persone bisognose a carico	7.0	5.8	12.6	10.5	+ 5.6	+ 4.7
Aumento della deduzione per figli agli studi che non superano il 25° anno di età	4.2	3.5	4.2	3.5	-	-
Aumento della deduzione dal reddito d'attività lucrativa dei coniugi	8.9	7.4	8.9	7.4	-	-
Modifica scala aliquote delle persone sole	-	-	2.8	2.3	+ 2.8	+ 2.3
Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche	13	10.8	6.5	5.4	- 6.5	- 5.4
Aumento della quota di sostanza esente da imposta	2.3	1.9	2.3	1.9	-	-
<b>Totale</b>	<b>37.9</b>	<b>31.5</b>	<b>39.8</b>	<b>33.1</b>	<b>+ 1.9</b>	<b>+ 1.6</b>

Le proposte di modifica della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici sono invece le seguenti:

	Diminuzione del gettito per anno					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Messaggio del Consiglio di Stato riduzione lineare, del 25%, di tutte le aliquote	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Decisione della Commissione tributaria. Abolizione dell'imposta per categorie di contratti - sui contratti per scrittura privata (dal 2004) - sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie (dal 2006) - sui documenti bancari (dal 2008)	0	13.2	13.2	13.2 8.6	13.2 8.6	13.2 8.6 16.7
<b>Cumulato per anno</b>	<b>0</b>	<b>13.2</b>	<b>13.2</b>	<b>21.8</b>	<b>21.8</b>	<b>38.5</b>
<b>Differenza rispetto al Messaggio del Consiglio di Stato</b>	<b>- 9.8</b>	<b>+ 3.4</b>	<b>+ 3.4</b>	<b>+ 12.0</b>	<b>+ 12.0</b>	<b>+ 28.7</b>

Per l'anno 2003 si ottiene un miglioramento del risultato finanziario per il Cantone di 7.9 milioni di franchi (- 9.8 in relazione all'imposta di bollo, + 1.9 per le differenze conseguenti alle maggiori deduzioni).

## **8. LE ULTERIORI MODIFICHE DELLA LEGGE TRIBUTARIA**

### **8.1. I principi generali di assoggettamento all'imposta sul reddito (art. 15 cpv. 3 LT)**

Si tratta di un adeguamento alla LAID (art. 7 cpv. 4 lett. a e b), omissis nell'ambito della revisione 2001 della LT, secondo il quale sono esenti dal profilo dell'imposta sul reddito gli utili in capitale privati, con la riserva delle disposizioni che concernono l'imposta sugli utili immobiliari (art. 123 - 140 LT), e che assoggetta i trasferimenti (siano essi privati o aziendali, civili o economici) di immobili. Le attività che esulano dallo stretto ambito dell'amministrazione della (propria) sostanza privata, ad esempio il commercio di titoli, sono tassate in quanto considerate reddito da attività lucrativa indipendente, resta pure riservata la tassazione delle eccedenze di liquidazione (art. 19 cpv. 1 lett. c) quando sono dati i presupposti per l'applicazione della teoria della liquidazione parziale indiretta oppure della teoria della trasposizione.

### **8.2. L'inizio, la fine e la modifica dell'assoggettamento delle persone giuridiche nelle relazioni intercantionali (art. 63a LT).**

Nell'ambito della revisione della Legge tributaria (LT 2001) il Parlamento aveva adottato l'art. 63a secondo il quale si rinunciava in sostanza all'imposta di partenza, in precedenza prelevata, quando una persona giuridica trasferiva la propria sede in un altro Cantone. In seguito, a livello federale, è stato adottato l'art. 22 LAID che disciplina per le persone giuridiche le modifiche dell'assoggettamento. Riprendiamo ora, nella nostra legge cantonale, quest'ultimo disposto federale. Nelle relazioni intercantionali l'assoggettamento è ora dato in entrambi i cantoni per l'intero periodo fiscale, altrimenti detto la base di calcolo dell'imposta è riferita all'intero periodo fiscale. Non vi è tuttavia una doppia imposizione poiché l'utile e il capitale sono ripartiti fra i cantoni in cui la persona giuridica ha avuto sede durante il periodo fiscale applicando le regole federali in materia di divieto di doppia imposizione. Entrambi i cantoni prelevano la propria imposta solo limitatamente agli elementi tassabili conseguiti nel relativo periodo di permanenza della sede o della stabile organizzazione nel rispettivo Cantone.

### **8.3. La deduzione delle perdite (art. 75 LT)**

Analogamente a quanto avvenuto in relazione alle persone fisiche (cfr. modifica art. 30 cpv. 1 e 3 LT), rispetto alla vigente LT il riconoscimento delle perdite è reso imperativo anche per quanto riguarda i rapporti intercantionali (quando l'azienda si trasferisce in un altro Cantone), cambiamento richiesto dalla LAID. Secondo la nuova regola il riporto delle perdite deve sempre essere ammesso nel Cantone di arrivo anche se la perdita è stata conseguita (o è maturata) nel Cantone di partenza.

### **8.4. L'imposta minima delle persone giuridiche, calcolo dell'imposta (art. 90 LT)**

La modifica proposta dal Consiglio di Stato consiste nella sostituzione del termine "all'inizio dell'esercizio commerciale" con quello "alla fine dell'esercizio commerciale", ovvero nello spostamento (alla fine dell'anno o dell'esercizio) del momento determinante per il calcolo di questa imposta, coerentemente con le regole del nuovo periodo fiscale annuale, analogamente a quanto proposto negli articoli 95, 97, 291 e 293 LT. La

Commissione si è però anche chiesta se ha senso mantenere l'imposta minima delle persone giuridiche e ha concluso in senso affermativo. L'imposta minima è prelevata nei riguardi delle persone giuridiche che possiedono immobili e le cui imposte ordinarie sull'utile e sul capitale non raggiungono l'importo equivalente all'1 per mille del valore di stima, si tratta quindi di un'imposta sostitutiva di quella sull'utile e sul capitale. Essa è in particolare applicata nei riguardi delle società di assicurazione con sede fuori Cantone che - basando la loro tassazione sul solo riparto intercantonale (e non, quale imposta minima, sul valore di stima degli immobili in Ticino) - pagherebbero imposte irrisorie.

#### **8.5. Le relazioni intercantionali (art. 122 LT)**

Ripreso dall'articolo 38 LAID l'articolo 122 LT prevede che il soggetto fiscale imposto alla fonte che cambia Cantone (domicilio o dimora) durante l'anno è assoggettato, sia nel Cantone di partenza che in quello di arrivo, per il rispettivo reddito conseguito (annualizzato ai fini dell'aliquota). Regola che si applica anche agli assoggettati alla fonte che, in virtù dell'articolo 113 LT, beneficiano della tassazione ordinaria sostitutiva (quando il reddito alla fonte supera 120'000.- franchi nell'anno di riferimento).

Questa norma - ma è la LAID che lo prevede - stabilisce un'eccezione al principio, dell'imposta annuale postnumerando, secondo il quale il periodo fiscale (in caso di assoggettamento per appartenenza personale) non può essere spezzettato o frammentato (principio dell'unitarietà del periodo fiscale).

#### **8.6. L'assistenza tra autorità fiscali (art. 184 cpv. 2 LT)**

L'articolo 39 LAID prevede l'obbligo d'informazione fra Autorità fiscali cantonali, ciò significa ad esempio che per soggetti fiscali di più cantoni il Cantone competente a tassare, ovvero quello di domicilio o della sede alla fine del periodo fiscale, deve comunicare alle Autorità fiscali dell'altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione (cfr. Ordinanza federale, 9 marzo 2001 sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali).

#### **8.7. La scadenza delle imposte (art. 240 LT)**

Il nuovo sistema di tassazione annuale non conosce più le tassazioni (annue intere) di fine assoggettamento o in caso di tassazione intermedia. In effetti tutti i redditi straordinari saranno ora imposti con la procedura ordinaria.

#### **8.8. L'appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT)**

Tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 105 IV 175 e 106 IV 22) la norma è completata nel senso che si prevede la responsabilità delle persone fisiche che agiscono nella sfera d'affari di una persona giuridica o di una società di persone, ovvero i membri di organi, i collaboratori responsabili o i dirigenti di fatto di persone giuridiche o società.

## **9. LE RISPOSTE AGLI ATTI PARLAMENTARI**

Con il Messaggio n° 5138 il Consiglio di Stato risponde anche ai seguenti atti parlamentari.

### **9.1. L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per aumentare a 9'000.- franchi la deduzione per figli e per persone bisognose a carico (di data 12 marzo 2001; Renato Ricciardi e confirmatari)**

L'iniziativa, che chiede di aumentare da 8'000.- a 9'000.- franchi la deduzione per figli e persone bisognose a carico, deve ritenersi accolta con la modifica dell'articolo 34 capoverso 1 lettere a) e b) LT.

### **9.2. L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per introdurre il principio della deducibilità fiscale dei premi per l'assicurazione contro le malattie tramite una deduzione crescente in base al numero dei figli e l'aumento del limite della deduzione per i pensionati e altre categorie di contribuenti per permettere di dedurre integralmente il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di data 12 marzo 2001; Renato Ricciardi e confirmatari).**

Nella sostanza le richieste dell'iniziativa sono accolte visto che l'iniziativista voleva si considerasse maggiormente l'incidenza dei premi assicurativi (segnatamente quelli per l'assicurazione contro le malattie), oltre ad ammettere la deducibilità del premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per quelle categorie di contribuenti che non versano contributi previdenziali (pensionati, casalinghe, minorenni, invalidi).

La deduzione per figli a carico - che, a seguito del quarto pacchetto fiscale, è ora stabilita in 10'400.- franchi (compresa l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione) - risponde alle preoccupazioni riferite al peso dei premi dell'assicurazione contro le malattie. L'aumentata deduzione per figli a carico e agli studi (che passa a 12'400.- franchi) tiene conto dei premi di cassa malati più onerosi per famiglie con più figli in età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Per il tramite della deduzione supplementare per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) la deducibilità dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per i contribuenti che non pagano (più) i contributi al II° e al III° pilastro vincolato, viene pure realizzata.

### **9.3. L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per l'introduzione di uno sconto d'imposta per gli anni 2001 e 2002 in favore delle famiglie con figli e persone bisognose a carico (di data 26 marzo 2001; Fiorenzo Robbiani e confirmatari)**

L'iniziativa propone di riconoscere - limitatamente agli anni di imposta 2001 e 2002 - uno sconto di imposta alle famiglie con figli o persone bisognose a carico. Lo sconto richiesto dagli iniziativaisti è di 300.- franchi per ciascun figlio e persona a carico. Il Gran Consiglio

ha nel frattempo già avuto modo di occuparsi di questa iniziativa elaborata che è stata respinta con decisione del 17 settembre 2001 (cfr. anche relativi Rapporti di maggioranza e minoranza dell'11 giugno 2001 della Commissione speciale in materia tributaria).

#### **9.4. L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata per introdurre il concetto di small companies (piccole aziende) con un'aliquota d'imposta sull'utile ridotta (di data 21 agosto 2000; Roger Etter)**

##### **9.4.1. Oggetto dell'iniziativa**

L'iniziativa chiede venga introdotto nella legislazione tributaria cantonale una nuova categoria di persone giuridiche: le cosiddette "small companies" o "piccole aziende", ovvero le società con utile imponibile inferiore o uguale a 150'000.- franchi, escluse tuttavia le società che beneficiano di una tassazione speciale, alle quali applicare - ai fini dell'imposta sull'utile - un'aliquota più attenuata, pari al 6% dell'utile netto. A mente dell'iniziativista il criterio che distingue le piccole e medie aziende è unicamente quello riferito all'utile imponibile, mentre i criteri di riferimento alla dotazione di capitale o al numero del personale non sono generalmente ritenuti praticabili.

##### **9.4.2. Le valutazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto sostenibile classificare le aziende secondo le finalità dell'iniziativa a seconda del risultato di esercizio da esse conseguito. Questa proposta, se attuata, permetterebbe operazioni elusive al solo scopo di contenere l'utile netto entro i limiti che danno diritto all'aliquota agevolata. Non è inoltre dato di sapere se l'aliquota attenuata debba essere concessa solo alle aziende con sede in Ticino, o anche alle succursali di aziende con sede fuori Cantone (cfr. questione dell'allestimento dei riparti). Trattasi di proposte estranee all'ordinamento fiscale svizzero. Infine l'iniziativa non appare rispettare i limiti imposti dalla Costituzione federale.

Il Consiglio di Stato propone pertanto di respingere l'iniziativa.

##### **9.4.3. I lavori commissionali**

La Commissione tributaria ha approfondito il tema proprio perché ritiene condivisibili le finalità dell'iniziativa, ovvero ritiene opportuno favorire le piccole e medie aziende (l'imprenditoria locale in particolare), proprio considerato il loro apporto qualitativamente determinante per un tessuto economico che vuole mantenersi sano, dinamico e soprattutto competitivo. La Commissione tributaria ha valutato sette proposte di modifica dell'articolo 87 LT, e meglio: la prima proposta è stata quella del messaggio governativo (riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche dal 2 all'1 per mille), una seconda proposta consiste nella rinuncia alla modifica dell'aliquota di questa imposta, la terza proposta, quella dell'iniziativista, tende a rinunciare alla modifica dell'aliquota dell'imposta sul capitale a favore dell'introduzione di un'aliquota dell'imposta sull'utile agevolata per le "small companies", una quarta proposta si inserisce nella precedente ma stabilisce l'aliquota agevolata a favore di tutte le società fino a 100'000.- franchi di utile, una quinta proposta si compone in tre varianti che si inseriscono tutte sulla proposta dell'iniziativista.

La Commissione ha altresì valutato con l'ausilio della Divisione delle contribuzioni la variazione di gettito che ognuna delle proposte comporta e, meglio, la perdita di gettito conseguente alla proposta dell'iniziativista è valutata in circa 4.9 milioni di franchi per il Cantone e in circa 4.1 milioni di franchi per i comuni (tenuto conto di un moltiplicatore medio dell'83%). La quarta proposta (applicazione di un'aliquota del 6% sui primi 100'000.- franchi di utile imponibile di tutte le persone giuridiche) comporta una perdita di gettito di circa 7.4 milioni di franchi per il Cantone e di circa 6.1 milioni di franchi per i comuni (moltiplicatore medio dell'83%). La quinta proposta, che chiedeva l'introduzione di aliquote scalari per la tassazione dell'utile (6% fino a 150'000.-, 7% fino a 200'000.-, 8% fino a 250'000.- e 9% da 250'000.-), provoca una diminuzione di gettito quantificata in circa 5.8 milioni di franchi per il Cantone e in circa 4.8 milioni di franchi per i comuni (moltiplicatore medio dell'83%).

La maggioranza della Commissione non ha ritenuto di aderire alle proposte dell'iniziativista, come pure alle proposte sorte nell'ambito della discussione, per i seguenti motivi:

- le richieste dell'iniziativa si riferiscono genericamente alle persone giuridiche e non si precisa se si vuole favorire tutte le persone giuridiche (comprese quelle con riparto di imposta) oppure solo quelle con attività in Ticino, occorrerebbe in altre parole specificare se l'aliquota di favore deve essere applicata all'imponibile globale oppure solo alla quota di pertinenza del Cantone;
- l'introduzione di una variante scalare progressiva comporta per le aziende con un utile leggermente superiore alla soglia dei 150'000.- franchi un forte incremento dell'imposizione, tale da suscitare dubbi in merito alla costituzionalità della proposta;
- l'aliquota progressiva è stata abolita in tutti i cantoni, compreso il nostro, a tal riguardo giova osservare che la modifica dell'aliquota per l'imposta sull'utile (valida prima della modifica della LT del 1995) è stata voluta per assicurare una fiscalità più coerente con la capacità contributiva delle persone giuridiche. L'attuale aliquota unica è di più facile comprensione e permette anche di meglio far riferimento alle valutazioni del prevedibile carico fiscale in occasione di nuovi insediamenti;
- corrisponde al vero che, prima della modifica del 1995 della LT, l'utile delle persone giuridiche era tassato applicando un'aliquota progressiva, e questa aliquota era calcolata in funzione della redditività del capitale investito (capitale proporzionale). La quinta proposta nelle tre varianti è però diversa;
- d'altra parte va pure detto che la Commissione si è dovuta arrendere al fatto che è difficile trovare soluzioni che non acuiscano la "disparità di trattamento" tra le aziende di persone (tassate come persone fisiche) e le società (tassate come persone giuridiche);
- la Commissione ha incaricato l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni di allestire un parere, e dallo stesso emergono seri problemi di compatibilità dell'iniziativa con gli articoli 27 e 94 della nuova Costituzione federale come diritti costituzionali autonomi o, con riferimento all'articolo 8 della nuova Costituzione federale, di non conformità al principio di parità di trattamento;
- vi sono comunque altre leggi che, opportunamente modificate, possono aiutare i piccoli e medi imprenditori. Addirittura ci si potrebbe chiedere se simili obiettivi, oggetto delle precitate proposte, debbano trovare la loro sede naturale nella legge tributaria;
- risultano esclusi dal beneficio dell'aliquota di favore le società di persone e gli indipendenti (piccoli artigiani, ecc.) il cui utile è tassato secondo le regole che si applicano alle persone fisiche;

- la riduzione dell'aliquota di imposta sul capitale (proposta dal Consiglio di Stato) e l'aliquota di favore dell'imposta sull'utile (proposta dall'iniziativista) incidono inoltre in modo diverso sui comuni: i comuni più "grossi", che sono normalmente sede delle grosse società, verrebbero favoriti rispetto ai comuni "piccoli" dove sono insediate le "small companies";
- senza dimenticare il fatto che lo sgravio non è limitato alle sole piccole e medie aziende poiché esso risulterebbe applicabile anche alla (grande) società che fa un utile che si situa entro il limite di 150'000.- franchi, ragione per cui l'ammontare dell'utile non appare come un criterio sufficiente per caratterizzare le piccole e medie aziende;
- d'altra parte la tendenza si situa, per quanto riguarda le attività economiche, in una fiscalità in funzione della capacità contributiva del soggetto fiscale e non della sua forma giuridica, il futuro assicurerà quindi una parità di trattamento del carico fiscale delle persone giuridiche e di quelle fisiche ma per raggiungere questo obiettivo, sono comunque ancora necessari adeguamenti legislativi di LIFD e LAID;
- per quanto riguarda in particolare la fiscalità delle aziende, nel confronto internazionale, occorre inoltre considerare che le regole riguardanti la tenuta della contabilità sono totalmente diverse e tali da facilitare, all'estero, l'accertamento fiscale e la tassazione della persona giuridica;
- concretamente la possibilità di operare sul risultato di esercizio può mettere una società nella condizione di beneficiare o meno di un'agevolazione fiscale (nel caso concreto, quella dell'iniziativa), senza possibilità di controllo o di intervento da parte dell'Autorità fiscale.

In conclusione la maggioranza della Commissione tributaria tiene a sottolineare il suo sostegno alla piccola e media imprenditoria, si tratta però di trovare soluzioni semplici, praticabili e sostenibili dal profilo finanziario, e d'altro lato gli angusti spazi riconosciuti ai cantoni e dettati dalla LAID (aliquote e importi esenti da imposta) nel rispetto dei principi costituzionali non hanno permesso alla maggioranza della presente Commissione di intravedere soluzioni percorribili in ossequio ai principi esistenti.

**9.5. La mozione parlamentare per una riduzione delle aliquote dell'imposta sul bollo mediante emanazione del decreto esecutivo giusta l'articolo 55 Lbol (di data 16 dicembre 1996; Fabio Regazzi e confirmatari)**

**9.6. L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata concernente la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (di data 5 giugno 2000; Roger Etter per la deputazione UDC)**

La mozione (che è oggetto del Rapporto n. 4909 del 25 agosto 1999 del Consiglio di Stato) chiede che il Consiglio di Stato faccia uso delle sue competenze esecutive (nell'ambito dell'applicazione dell'art. 55 Lbol) per ridurre di un quarto tutte le aliquote dell'imposta di bollo e in particolare quelle concernenti i contratti per scrittura privata. L'iniziativa parlamentare va oltre e chiede di abolire l'imposta di bollo sui medesimi contratti per scrittura privata.

Con riferimento alle decisioni che la Commissione ha adottato in riferimento all'imposta di bollo mozione e iniziativa possono considerarsi accolte. Il nuovo articolo 55a Lbol prevede infatti di abolire l'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata (a partire dal 2004), sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie (dal 2006) e sui documenti bancari (dal 2008).

L'imposta di bollo sugli spettacoli cinematografici (7%) è invece mantenuta e si propone rimanga invariata (art. 34-37 Lbol).

#### **9.7. La mozione parlamentare “deduzione per figli agli studi che rientrano a domicilio” (di data 27 giugno 2001; Raoul Ghisletta per il gruppo PS)**

La mozione postula un maggiore riconoscimento dei costi supplementari sopportati dalle famiglie del ceto medio con figli agli studi o in formazione post-obbligatoria, che rientrano giornalmente a domicilio, nell'ambito della deduzione prevista dall'articolo 34 capoverso 1 lettera c) della Legge tributaria. Con lo sgravio proposto la deduzione massima per figli agli studi passa dagli attuali 5'600.- franchi a 12'000.- franchi (12'400.- franchi compresa l'indicizzazione ai fini della neutralizzazione del cambiamento del sistema di tassazione), con il conseguente aumento degli importi per le diverse categorie di figli agli studi, compreso quello relativo agli studenti che rientrano giornalmente a domicilio. La proposta formulata nella mozione è pertanto già attuata.

#### **10. LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DI MAURO DELL'AMBROGIO**

Mauro Dell'Ambrogio ha trasmesso alla Commissione speciale in materia tributaria una proposta di emendamento, firmata da più deputati, concernente le modalità di prelevamento e di riparto dell'imposta comunale sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. L'emendamento propone l'introduzione di un nuovo articolo 276bis e l'abrogazione dell'articolo 282 LT: ovvero si tratta di attribuire al Cantone il prelevamento dell'imposta comunale sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche, imposta che dovrebbe essere poi ripartita tra i singoli comuni in proporzione della loro popolazione residente.

La Commissione si è chiesta se considerare questa proposta, che non concerne articoli modificati nel Messaggio n° 5138, un semplice emendamento (da poi trattare in Gran Consiglio in occasione del dibattito concernente la modifica della LT) o se deve essere invece presentata nella forma dell'iniziativa parlamentare.

Va premesso che gli emendamenti devono riguardare il disegno di legge che accompagna il messaggio governativo o quello che è contenuto nel rapporto commissionale e non possono esulare dal loro contesto o dal loro oggetto e che si tratta di un'esigenza che è imposta dal principio dell'unità della materia che non si applica soltanto ai progetti presentati con iniziativa popolare ma anche, seppur con meno rigore, ai testi proposti dalle autorità (DTF 123 I 71/72, 113 la 52). In altre parole, per il principio dell'unità della materia, deve esistere una connessione intrinseca o comunque un rapporto sufficientemente intrinseco fra le norme del progetto di legge che accompagna la proposta governativa e gli emendamenti o le aggiunte proposti in Commissione o direttamente in Gran Consiglio (cfr. anche Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, n. 720/23). Il commissario o il deputato che volesse formulare proposte che non sono in connessione con l'atto normativo in discussione non può pertanto agire attraverso un semplice emendamento, ma deve necessariamente avvalersi del suo diritto di iniziativa in materia legislativa (art. 59 cpv. 2 Cost. e 49 segg. LGC) o, eventualmente, dello strumento della mozione (art. 54 LGC). Procedendo direttamente a modificare o a completare il progetto in discussione, la Commissione dapprima e il Parlamento poi disattenderebbero infatti il principio dell'unità della materia del testo legislativo che è stato loro sottoposto ed

esautorerebbero in particolare le competenze riconosciute al Consiglio di Stato in caso di presentazione di un'iniziativa parlamentare, elaborata o generica (art. 50/52 LGC).

L'emendamento trae lo spunto dalle misure di sgravio del messaggio governativo n° 5138 e dalle conseguenze che esse comportano per le finanze dei comuni, in particolare per quanto riguarda la disparità di risorse fiscali tra comuni e regioni del Cantone. Non è sicuramente agevole stabilire con sufficiente sicurezza e precisione se esiste o meno un'unità di materia con la modifica della LT proposta dal Consiglio di Stato. Vi sono infatti elementi che militano a favore dell'unità di materia e ve ne sono altri che potrebbero invece consentire di giungere anche alla conclusione opposta.

La Commissione, indipendentemente dalla questione a sapere se è data o meno una sufficiente unità di materia e quindi la proponibilità o meno, nella forma del semplice emendamento legislativo, della proposta, ritiene che quest'ultima non possa essere in alcun modo condivisa per gli effetti che provocherebbe sui singoli comuni e chiede che essa venga integralmente respinta.

## **11. PERSONALE E LOGISTICA**

Il Messaggio del Consiglio di Stato sottolinea le conseguenze relative al nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando. Si passa sostanzialmente da un ritmo di lavoro biennale ad uno annuale.

Va detto che il metodo di tassazione postnumerando comporta sicuramente importanti semplificazioni (ad es.: l'abolizione delle tassazioni intermedie), ma nel contempo anche un aumento di lavoro, in parte compensato con la nuova soluzione informatica già votata da questo Parlamento (cfr. Messaggio n° 5114 dell'8 maggio 2001).

La Divisione delle contribuzioni ha valutato, tenuto conto dell'esperienza maturata negli altri cantoni, che l'introduzione della nuova informatica permetterà un'accelerazione ed una razionalizzazione del processo di tassazione contenendo ragionevolmente la necessità di potenziamento del personale di 40,5 unità, assunte a partire dal 2003 (pari ad un potenziamento del 21,6% del personale oggi occupato nei settori della tassazione delle persone fisiche e dell'esazione). Il Consiglio di Stato ritiene che, se in una prima fase non si può rinunciare al precitato aumento di unità di personale, in una seconda fase, dopo che il personale addetto avrà superato la fase iniziale di adattamento sarà possibile effettuare riduzioni di personale che saranno diretta espressione della razionalizzazione del lavoro ottenuto con una informatizzazione più spinta dei processi di tassazione. Per 30.5 unità il potenziamento è pertanto da considerarsi transitorio, mentre le restanti 10 unità (del contingente complessivo di 40.5 unità) saranno consolidate a livello di organico della Divisione delle contribuzioni.

L'onere finanziario derivante dal potenziamento transitorio è quantificato in complessivi 13,6 milioni di franchi sull'arco di 8 anni, 1 milione di franchi all'anno è invece quello del potenziamento definitivo.

Al riguardo della dotazione di personale necessaria a gestire in modo adeguato la nuova tassazione annuale postnumerando la Commissione ritiene di far proprie le considerazioni espresse dalla Commissione della gestione e delle finanze in occasione dell'approvazione del Messaggio n° 5114 concernente la nuova informatica della Divisione delle contribuzioni. Nel Rapporto n° 5114R del 4 settembre 2001 riguardante

quel messaggio governativo, al riguardo dell'accertamento, la Commissione della gestione e delle finanze precisava in particolare:

***"la Commissione della gestione ritiene in particolare indispensabile mantenere l'attuale standard di accertamento nell'ambito delle tassazioni, allineandosi in tal modo con la posizione espressa dal Consiglio di Stato nel messaggio 5138 sulla modifica della Legge tributaria. Sicuramente uno standard considerato elevato rispetto ad altri cantoni, come ad esempio il Canton Zurigo. Ciò a tutto vantaggio sia del contribuente sia dell'ente pubblico. Per queste ragioni, la Commissione della gestione ritiene che la stabilizzazione dell'effettivo del personale a partire dal 2005 dovrà essere approfondita in presenza di dati più precisi ed in base all'esperienza acquisita".***

Per quanto concerne la logistica la Commissione ha invece potuto prendere atto che è stato nel frattempo presentato un apposito messaggio da parte del Consiglio di Stato (cfr. messaggio governativo n° 5227 del 26 marzo 2002 concernente la richiesta dei crediti necessari per l'adeguamento delle strutture logistiche degli Uffici della Divisione delle contribuzioni interessati dall'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche, esclusi quelli riguardanti la sede degli Uffici circondariali di tassazione di Lugano oggetto di un messaggio aggiuntivo).

La Commissione tributaria - che non è competente ad esaminare questo messaggio - può, in questa sede, solo esprimere l'augurio che i mezzi vengano messi a disposizione entro tempi tali da permettere la realizzazione di tutti i previsti adeguamenti logistici compatibilmente con i termini che la presente modifica della LT prevede per l'entrata in vigore della nuova tassazione annuale postnumerando.

## **12. LA RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Il quarto pacchetto di sgravi fiscali e il passaggio al sistema di tassazione annuale per le persone fisiche corrispondono agli impegni assunti dal Consiglio di Stato nel Rapporto sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2000-2003. Gli sgravi a beneficio delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché quelli relativi all'imposta di bollo, costituiscono misure efficaci per il raggiungimento degli obiettivi programmatici della crescita economica, della competitività regionale e del sostegno dei redditi dei cittadini. La Commissione tributaria tiene ad evidenziare che le misure fiscali sono efficaci in relazione a questi obiettivi se inserite in una strategia globale, fatta di misure attive che comportano anche maggiori spese a carico del Cantone. Il giudizio sugli sgravi fiscali va dato in questo quadro complessivo e non in modo isolato: gli sgravi sono infatti strumenti complementari importanti tanto quanto gli incentivi all'innovazione economica, le misure per l'occupazione, gli aiuti agli investimenti nelle regioni di montagna, quelli nell'ambito della politica turistica, il potenziamento della formazione professionale, ma anche le misure per la salvaguardia dell'ambiente, per la sicurezza dei cittadini e delle cose e quelle per la stabilità sociale, tutte condizioni quadro fondamentali per lo sviluppo del Ticino. Nel secondo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario il Consiglio di Stato ha presentato la cornice finanziaria entro la quale il quarto pacchetto si inserisce, in particolare al capitolo 4.3 "Le previsioni relative ai gettiti fiscali" (pagg. 88 e seguenti). Le modifiche proposte dalla Commissione tributaria rientrano nei margini indicati dal Consiglio di Stato, non intaccano la sostenibilità finanziaria del pacchetto e consentono di rafforzare l'efficacia delle misure destinate in particolare alle famiglie. Affiancato dalla revisione della legge sugli assegni familiari, recentemente proposta dal Consiglio di Stato e destinata alle famiglie con redditi modesti, il quarto pacchetto oggetto del presente rapporto, rivolto in particolare ai ceti medi, costituisce anche un atto concreto di politica familiare.

### 13. LE CONCLUSIONI

A mente della Commissione tributaria le proposte di modifica della legge cantonale tributaria, formulate nel Messaggio n° 5138 e negli allegati disegni di legge, per il tramite delle quali il Consiglio di Stato intende dare seguito all'impegno programmatico inserito nelle Linee direttive e nel Piano finanziario rientrano nella strategia di sostegno della crescita economica, favorendo la salvaguardia e la crescita dei redditi a disposizione delle aziende e dei cittadini. Le proposte di modifica legislativa sono conformi alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Fatta astrazione dalle decisioni riguardanti l'imposta di bollo (la cui abolizione va a favore sia delle persone fisiche, sia di quelle giuridiche), il quarto pacchetto fiscale - così come risulta dall'accordo raggiunto in Commissione tributaria - va a beneficiare, nella misura dell'83% circa, le persone fisiche (famiglie con figli, persone sole, pensionati, ecc.) e, per il rimanente 27% circa, le persone giuridiche.

La nuova tassazione annuale postnumerando ha certamente il pregio di tener maggiormente conto della capacità contributiva del contribuente per ogni singolo periodo fiscale (l'imposta coincide con il reddito effettivo) e crea anche una più immediata relazione tra l'imposta stessa e i mezzi che il contribuente ha a disposizione per pagarla.

Il cambiamento di sistema crea però un non indifferente lavoro supplementare per l'autorità di tassazione (le dichiarazioni di imposta sono presentate annualmente, raddoppia quindi il numero di tassazioni da esaminare e da elaborare) e anche il singolo contribuente si vedrà confrontato con la necessità di assolvere i suoi obblighi nei riguardi del fisco non solo ogni biennio, ma con cadenza annuale.

La Commissione considera importante che i processi di lavoro siano continuamente razionalizzati e ottimizzati non solo per quanto riguarda l'attività dei tassatori, ma anche e soprattutto per gli aspetti che più direttamente interessano i singoli contribuenti.

La Commissione ritiene pertanto che l'adozione del nuovo sistema della tassazione annuale postnumerando - che avverrà con il supporto della nuova informatica - debba dare lo spunto anche per migliorare le relazioni tra il contribuente e il fisco, semplificando i moduli della dichiarazione di imposta e introducendo tutti quei necessari accorgimenti di carattere tecnico per permettere al contribuente di presentare la propria dichiarazione fiscale su supporto informatico (internet, e-mail, CD, ecc.). È solo procedendo in questo modo che, a mente della Commissione, si può conseguire l'obiettivo di migliorare in modo efficace le relazioni tra fisco e contribuente razionalizzando in definitiva anche il lavoro dell'amministrazione.



Con questo augurio e con le osservazioni e considerazioni contenute nel presente Rapporto, la maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria propone al Gran Consiglio l'accoglimento delle proposte contenute nel messaggio no. 5138.

Il relatore ringrazia per il prezioso aiuto e la collaborazione i funzionari del DFE.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Felice Dafond, relatore

Adobati - Albisetti - Buzzi (con riserva) - Canal -

Canonica I. (con riserva) - Colombo - Etter -

Kneschaurek - Morisoli - Piazzini -Quadri (con riserva) -

Regazzi - Robbiani - Vitta